

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

465° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 13
6 ^a - Finanze e tesoro	» 25
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 38
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 42
10 ^a - Industria	» 48
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 51

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 7 ^a (Istruzione)	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	Pag. 60
Questioni regionali	» 54

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 65
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 71
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 73
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	» 74
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 75
RAI-TV - Tribune	» 76

CONVOCAZIONI	Pag. 78
--------------------	---------

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
SPITELLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Vitalone e
per la pubblica istruzione Brocca.*

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

**Volponi ed altri: Nuovi principi e norme in materia di cooperazione culturale e
riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (522)**

Spitella ed altri: Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali all'estero (987)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultima seduta il Governo aveva presentato un primo gruppo di emendamenti al testo proposto dal Comitato ristretto. Oggi sono stati depositati gli altri emendamenti preannunciati, sui quali invita la relatrice Falcucci a riferire.

La relatrice FALCUCCI, dopo aver rilevato che gli emendamenti del Governo ai primi articoli hanno un carattere tecnico e non si discostano quindi dal testo proposto dal Comitato ristretto, osserva che quelli relativi al personale e alle norme transitorie si differenziano in modo sostanziale dalle proposte delle Commissioni riunite. Infatti non si prevede, in primo luogo, il livello dirigenziale per i direttori degli istituti di cultura all'estero, ritenuto necessario dal Comitato ristretto nella convinzione che, per realizzare una riforma qualificante, non si possa prescindere da un elevato livello del personale, soprattutto direttivo. Del resto, tale riconoscimento non sembra in contraddizione con la

riforma del Ministero degli esteri attualmente all'esame del Senato, che già prevede per alcune figure professionali che non svolgono funzioni diplomatiche il livello della dirigenza.

Riguardo poi alla facoltà, conferita al Ministero, di nominare direttamente un certo numero di direttori, ritiene che si potrà trovare un punto di incontro con il Governo, nella convinzione comunque che sia necessario riconoscere tale potestà al Ministero degli esteri.

La relatrice Falcucci prosegue rilevando che molti degli emendamenti governativi sono collegati alla ricordata scelta di non riconoscere il livello dirigenziale ai direttori e quindi sollecita il Governo a pronunciarsi sul punto, poichè da ciò dipende l'atteggiamento delle Commissioni riunite non soltanto riguardo al personale ma più in generale rispetto all'impianto stesso della riforma. Il Governo, infine, propone una serie di articoli aggiuntivi volti a sostenere lo sforzo di diffusione della lingua italiana all'estero incrementando le risorse disponibili in tale direzione. Si dichiara, quindi, favorevole al recepimento di questi articoli nel disegno di legge di riforma degli istituti di cultura, considerata la validità del fine.

Concludendo, la relatrice Falcucci invita il Governo ad esprimersi sui punti salienti e ribadisce l'urgenza di definire il provvedimento in considerazione del termine di scadenza per la permanenza all'estero del personale addetto agli istituti di cultura, previsto per il mese di agosto.

Il senatore ARGAN condivide quanto sostenuto per ultimo dalla relatrice Falcucci e ritiene indispensabile procedere alla proroga del suddetto termine, pena effetti molto negativi per la cultura italiana all'estero. Ricorda che le istituzioni culturali all'estero funzionano molto bene e spesso permettono quei rapporti con il mondo culturale internazionale che non sempre le sedi diplomatiche sono in grado di assicurare.

Raccomanda che venga mantenuto il carattere culturale di tali istituti, ritenendo tra l'altro opportuno affidare la loro direzione a eminenti personalità del mondo della cultura che hanno negli anni effettivamente contribuito ad approfondire i rapporti culturali tra l'Italia e i paesi esteri.

Il senatore AGNELLI Arduino, dopo aver riconosciuto, a sua volta, la validità della maggior parte di queste istituzioni, dichiara di condividere le preoccupazioni del senatore Argan e, considerato che il calendario dei lavori parlamentari e gli impegni delle Commissioni non permetteranno la definizione in tempi brevi del provvedimento in titolo, invita il Governo a presentare un provvedimento di proroga che scongiuri la decadenza del personale degli istituti di cultura previsto per il mese di agosto.

Il presidente della 3^a Commissione ACHILLI, dopo aver riconosciuto che la diffusione della cultura all'estero non può essere compiuta da chi svolge funzioni diplomatiche, invita a valutare in modo oggettivo i problemi sottesi alla riforma degli istituti di cultura, evitando la difesa di posizioni personali. La presentazione degli emendamenti governativi

conferma la preoccupazione di procedere con cautela in presenza della riforma del Ministero degli esteri attualmente all'esame del Senato nella quale, almeno a giudizio della sua parte politica, non è delineata in modo chiaro la sistemazione del personale. Occorre infatti considerare delicati equilibri interni al Ministero per evitare di prefigurare in questo disegno di legge soluzioni che non tengano conto del quadro di riferimento generale, con il rischio tra l'altro di burocratizzare la funzione di diffusori della cultura italiana propria dei direttori degli istituti. In questa ottica egli riconosce l'opportunità di prevedere la nomina diretta da parte del Ministro dei direttori degli istituti, poichè la scelta di eminenti personalità può corrispondere alle esigenze di diffondere in modo adeguato la cultura italiana all'estero.

Il presidente Achilli prosegue invitando il Governo a valutare con attenzione l'opportunità di presentare un provvedimento di proroga del termine di permanenza all'estero del personale addetto agli istituti di cultura, previsto per il mese di agosto; in tal modo si permetterebbe il miglior approfondimento delle questioni connesse alla riforma degli istituti di cultura e il loro coordinamento con la riforma del Ministero degli esteri proprio per evitare errori, soprattutto riguardo alla sistemazione del personale, che lascino strascichi e tensioni poco produttive per la efficienza delle amministrazioni.

Il senatore NOCCHI dichiara di ritenere inopportuno parlare sin da ora di proroga e che si debba, invece, immaginare che sia possibile concludere l'esame del provvedimento secondo l'itinerario a suo tempo proposto dal relatore e sul quale i senatori comunisti si erano già pronunciati positivamente.

Dopo aver ricordato che il Comitato ristretto aveva lavorato in un clima molto positivo che lasciava ben sperare sull'atteggiamento che avrebbero tenuto i Gruppi politici alla Camera su questo argomento, l'oratore rileva che oggi le Commissioni riunite si trovano di fronte a delle novità di notevole spessore politico che sono state ben evidenziate dal relatore: infatti gli emendamenti del Governo sugli articoli dal 12 in poi sembrano testimoniare una filosofia diversa da quella che ha ispirato il Comitato ristretto che pure, nel suo lavoro, era stato molto attento al delicato tema del rapporto dell'area culturale con la struttura diplomatica e aveva elaborato soluzioni responsabili. Egli ritiene, ad esempio, che sul punto del livello dirigenziale per i direttori degli istituti di cultura non sia possibile una mediazione e che, parimenti, le scelte del Comitato ristretto per quanto riguarda i criteri di nomina degli stessi direttori sono totalmente diverse dalle scelte del Governo: se questi punti non saranno chiariti e superati, anche quelle norme aggiuntive proposte dal Governo sulla diffusione della lingua e della cultura italiana assumono scarso significato. Attende, quindi, di conoscere con chiarezza le posizioni del Governo ma vuole, intanto, contestare che l'ispirazione che ha mosso il Comitato ristretto sia stata in qualche modo quella della difesa di una categoria di personale.

Il senatore VOLPONI, dopo aver dichiarato di non aver nulla da aggiungere a quanto già detto dal relatore e dal senatore Nocchi, ricorda l'ampio consenso registrato sul testo elaborato dal Comitato

ristretto che è quello su cui, a suo giudizio, le Commissioni riunite debbono lavorare e che sarebbe altamente improduttivo ledere.

Il senatore BOMPIANI, espressa innanzitutto la propria gratitudine per l'opera svolta dal relatore e per il meritevole lavoro svolto fino ad oggi almeno dalla gran parte del personale dei nostri istituti di cultura, sottolinea che il testo del Comitato ristretto gli sembra il risultato di una opportuna mediazione tra le esigenze della promozione culturale e del ruolo imprescindibile del Ministero degli affari esteri. È convinto che gli ostacoli emersi per quanto riguarda il personale possano essere superati e che si debba continuare seriamente il lavoro per arrivare a varare un testo almeno da parte del Senato, perchè ciò consentirebbe, se necessario, al Governo di intervenire con un decreto di proroga breve e tale da consentire la conclusione dell'*iter* legislativo da parte della Camera. Se ciò non sembrasse possibile, sarebbe meglio che i Gruppi politici si accingessero essi stessi a preparare una leggina di proroga da collegare comunque al varo di un testo di riforma.

La relatrice FALCUCCI interviene nuovamente intendendo chiarire con precisione la propria posizione e chiedere al Governo di esplicitare la propria, anche in vista di sue decisioni future. Infatti, se dovesse emergere l'orientamento di imboccare la via di una legge di proroga, ne prenderebbe naturalmente atto ma non potrebbe non rinunciare al suo incarico di relatore soprattutto in omaggio al lavoro svolto dal Comitato ristretto - e quindi dalle Commissioni riunite - cui non è imputabile alcun ritardo dal momento che per mesi ha aspettato il disegno di legge continuamente preannunciato dal Governo per la riforma degli istituti di cultura, ha poi lavorato senza la presenza del Governo almeno a livello politico e si è, comunque, sempre preoccupato di salvaguardare le responsabilità che competono necessariamente al Ministero degli esteri. Se, oggi, il Ministero degli esteri non fosse disposto a collaborare positivamente con il Parlamento su un testo che è comunque suscettibile di modifiche in senso migliorativo, il relatore non si sentirebbe di assecondare una linea che si tradurrebbe comunque in un atto di impotenza o di inerzia del Parlamento. Nè, d'altra parte, si sentirebbe di ritenere giusto o realistico fare - come le sembrerebbe di dedurre dagli emendamenti del Governo - *tabula rasa* di tutto l'esistente che, peraltro, da parte sua il Comitato ristretto non ha minimamente inteso di sanare in *toto*.

A conclusione del suo intervento la senatrice Falcucci dichiara di condividere le considerazioni del senatore Bompiani e propone di verificare con il Governo i margini di convergenza per giungere all'approvazione del provvedimento, pur tenendo presente l'opportunità di una breve proroga.

Il sottosegretario VITALONE, anche a nome del sottosegretario Brocca e di tutto il Governo rivolge innanzitutto un caloroso e sentito ringraziamento alle Commissioni riunite e al Comitato ristretto per il lavoro svolto e dichiara di voler rispondere alle riserve e perplessità affiorate nel dibattito evitando di entrare nel merito dettagliato dei singoli argomenti.

Innanzitutto il rappresentante del Governo rileva che, quando ha iniziato personalmente a seguire il problema della riforma degli Istituti italiani di cultura, egli si è trovato al centro di un dibattito lacerante all'interno del Ministero degli esteri fra due posizioni diverse delle quali la prima era quella di procedere ad una iniziativa legislativa autonoma sull'argomento e, l'altra, quella di attendere gli esiti di un lavoro parlamentare già avviato. Avendo egli optato per quest'ultima soluzione, ha lavorato per eliminare al massimo i punti di dissenso con il testo elaborato dal Comitato ristretto e far collimare il più possibile le scelte del Governo con quelle operate dal Parlamento e questa opzione ha già dato, a suo avviso, dei risultati positivi poichè non gli sembra che gli emendamenti del Governo presentino dissonanze tali da alimentare sospetti di una volontà di rallentamento dell'attività parlamentare. Al contrario non c'è alcuna intenzione nel Governo di utilizzare lo strumento della proroga - e tanto più attraverso la decretazione d'urgenza - anche perchè si vuole evitare in questo modo un certo scarico delle coscienze così come non vi è alcun sottinteso nelle proposte emendative avanzate ma solo il desiderio di trovare opportuni allineamenti all'interno del complesso ordinamentale del Ministero.

Dopo aver sottolineato l'importanza che il Governo annette allo strumento culturale all'interno nella cooperazione internazionale, il sottosegretario Vitalone contesta che ci sia nel Governo una volontà di normalizzare verso il basso il personale dell'area culturale e si dichiara convinto che si debba analizzare i fatti con la massima obiettività tutelando quanto di buono esiste senza pregiudizi o preoccupazioni. Il Governo non intende assolutamente fare *tabula rasa* nè utilizzare lo strumento del livello della funzione per creare discriminazioni; ma vuole qui ricordare che, così come considera molti dei direttori dei nostri istituti di cultura come un valore irrinunciabile (che non per questo, però, bisogna sottrarre al principio degli avvicendamenti che vale anche per i nostri Ambasciatori), esiste anche in molti istituti una realtà negativa che va rimossa.

A conclusione del suo intervento il sottosegretario Vitalone riconferma la disponibilità del Governo alla richiesta di passaggio alla sede deliberante.

Prende la parola il senatore FIORET il quale, dopo aver ricordato la grande richiesta di cultura che viene dai nostri concittadini all'estero della quale egli è personalmente testimone per aver seguito i lavori della II Conferenza nazionale dell'emigrazione, si dichiara convinto che le difficoltà emerse nel dibattito possano essere superabili anche perchè non gli sembra di intravedere delle vere difficoltà politiche per il varo della riforma degli istituti di cultura. Egli è quindi convinto che proprio la volontà politica possa non far essere pessimisti sui tempi e che sia, anzi, molto importante che almeno un ramo del Parlamento - e il Governo con esso - facciano conoscere i propri orientamenti alle nostre collettività prima di procedere, qualora fosse necessario, ad una breve proroga.

Egli invita intanto le Commissioni riunite a procedere nell'esame dei primi undici articoli del testo e degli emendamenti relativi.

Il PRESIDENTE propone due differenti metodi di lavoro per continuare nell'esame del provvedimento: o iniziare la valutazione nel merito degli articoli in sede di Commissioni riunite o ritornare in Comitato ristretto per definire un nuovo testo in relazione alle proposte emendative presentate.

La relatrice FALCUCCI, considerando che i primi articoli del testo proposto dal Comitato ristretto non presentano particolari problemi neanche per il Governo, propone di iniziare il loro esame in sede di Commissioni riunite, e di ritornare in Comitato ristretto per gli articoli 12 e seguenti, riguardo ai quali esiste maggiore disparità di vedute tra Parlamento e Governo.

Il PRESIDENTE ritiene comunque necessario chiarire se occorre un approfondimento preliminare rispetto al rapporto tra il disegno di legge in titolo e la riforma del Ministero degli esteri all'esame della Commissione affari esteri del Senato.

Il presidente della 3^a Commissione ACHILLI dichiara che la sua parte politica è interessata alla sollecita approvazione del testo in esame, pur se ritiene imprescindibile valutarlo nel quadro più generale della riforma del Ministero degli esteri, la cui presentazione, specie per la sistemazione del personale, ha determinato tensioni tali da dover sollecitare l'interesse del Parlamento.

La relatrice FALCUCCI, a questo proposito, non ritiene che il testo elaborato dal Comitato ristretto sia in contrasto con la riforma del Ministero presentata dal Governo, poichè in essa sono previste sia l'area culturale che il riconoscimento della dirigenza a figure professionali che non svolgono funzioni diplomatiche. Occorre però chiarire se si ritiene pregiudiziale alla riforma degli istituti di cultura quella del Ministero degli esteri.

Il presidente ACHILLI ribadisce di non ritenere opportuno prefigurare nella riforma degli istituti di cultura soluzioni che riguardano il personale senza tener conto del quadro di riferimento generale, anche considerando che le scelte effettuate dal Governo nella proposta di riforma del Ministero non sono valutate in modo univoco da tutte le forze politiche.

Il senatore FIORET, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal presidente Achilli, ritiene condivisibile la proposta della relatrice Falcucci, nella convinzione di dover porre dei punti fermi quanto meno riguardo alle caratteristiche degli istituti di cultura all'estero.

Il senatore GEROSA condivide a sua volta la proposta della senatrice Falcucci, raccomandando però di svolgere in tempi brevi il lavoro in sede di Comitato ristretto.

Pur comprendendo le preoccupazioni del presidente Achilli, riconosce l'impegno della relatrice e delle Commissioni per la definizione di un testo che corrisponda alle esigenze di diffondere in

modo adeguato la cultura italiana all'estero e non ritiene che tutto il lavoro fatto debba essere rimesso in discussione a causa della presentazione da parte del Governo della proposta di riforma del Ministero degli esteri.

Il presidente SPITELLA propone, quindi, di esaminare i primi articoli del testo proposto dalla relatrice, lasciando poi alla valutazione del Comitato ristretto il coordinamento dei successivi articoli con la riforma del Ministero degli esteri all'esame del Senato.

Viene quindi esaminato l'articolo 1 che, favorevole il relatore ed il Governo, è approvato.

Si passa all'articolo 2.

Il sottosegretario VITALONE illustra l'emendamento 2.1, di carattere eminentemente tecnico, volto a precisare che il Ministero degli esteri ha la responsabilità istituzionale per il perseguimento della diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle altre amministrazioni quali risultano dalle leggi vigenti.

Sull'emendamento 2.1 intervengono il senatore NOCCHI (che lo ritiene un'integrazione tautologica), il senatore BOMPIANI e la relatrice FALCUCCI (che si dichiarano favorevoli ad esso).

Sono quindi approvati l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 così modificato.

Si passa all'articolo 3.

Il sottosegretario VITALONE illustra l'emendamento 3.2, volto a precisare che la definizione degli accordi per gli scambi e la cooperazione culturali tra il Ministero degli esteri e le altre amministrazioni dello Stato avvenga per le materie di rispettiva competenza in conformità alla normativa vigente.

La relatrice FALCUCCI illustra l'emendamento 3.1 che mira, in collegamento con la modifica proposta all'articolo 7, a chiarire il rapporto tra le competenze istituzionali del Ministero esercitate attraverso le rappresentanze diplomatiche e l'autonomia programmatica e gestionale degli istituti di cultura.

Sono quindi approvati con il parere favorevole del relatore e del Governo, gli emendamenti 3.2, 3.1 e l'articolo 3, così modificato.

Si passa all'articolo 4.

La relatrice FALCUCCI illustra l'emendamento 4.1, volto da un lato a modificare la rubrica dell'articolo e dall'altro a disporre alcune precisazioni tecniche alla lettera d) ed alla lettera e) del comma 1.

Sono quindi approvati, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 4.1 e l'articolo 4 così modificato.

Si passa all'articolo 5.

Il sottosegretario VITALONE illustra l'emendamento 5.1, volto ad aggiungere nella composizione della commissione ministeriale il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali; ciò risulta opportuno considerando che gli istituti di cultura devono sostenere anche lo sviluppo culturale delle collettività italiane all'estero per facilitarne l'integrazione nei paesi ospitanti e mantenere il loro collegamento con la patria.

La relatrice FALCUCCI illustra l'emendamento 5.2, volto a soddisfare le medesime esigenze sottese all'emendamento testè illustrato dal sottosegretario Vitalone prevedendo la presenza nella commissione di due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero. Nell'emendamento si propone inoltre di ridurre il numero dei rappresentanti designati dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e si indica, nella persona del direttore generale del dipartimento relazioni internazionali, il rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca nella commissione stessa.

Dopo che il relatore ed il Governo si sono dichiarati favorevoli rispettivamente all'emendamento 5.1 e 5.2, sono approvati i suddetti emendamenti e l'articolo 5 così modificato.

Si passa all'articolo 6.

Dopo che la relatrice FALCUCCI ha illustrato l'emendamento 6.1 di carattere tecnico, ed il sottosegretario VITALONE si è dichiarato favorevole, sono approvati il suddetto emendamento e l'articolo 6 così modificato.

Passando all'articolo 7, la relatrice FALCUCCI richiama, riguardo all'emendamento 7.1, quanto già detto a proposito dell'emendamento 3.1.

Il sottosegretario VITALONE illustra il subemendamento 7.0.1 all'emendamento del relatore 7.1, rilevando che il Ministero del tesoro non ritiene opportuno assoggettare la gestione finanziaria degli istituti di cultura solo al controllo successivo della Corte dei conti, giacchè questo regime è previsto soltanto per alcune istituzioni particolari come le università e nella normativa per la cooperazione allo sviluppo.

Egli illustra poi l'emendamento 7.2, volto a prevedere che l'organizzazione e il funzionamento degli istituti siano disciplinati attraverso un regolamento comune a tutti, pur nel rispetto delle specificità di ognuno relative al differente paese nel quale debbono operare. Si ritiene che in tal modo si potrà giungere a dotare ogni istituzione del regolamento più sollecitamente che non prevedendo la sua elaborazione da parte di ogni istituto come proposto dal Comitato ristretto.

Dopo che la relatrice FALCUCCI ha dichiarato che l'emendamento 7.3 è volto solo ad un aggiustamento tecnico del testo, il sottosegretario VITALONE illustra l'emendamento 7.4, che tende a soddisfare l'esigen-

za di assicurare agli istituti la disponibilità delle risorse loro attribuite fin dall'inizio dell'anno attraverso la istituzione di un fondo scorta il cui ammontare è disposto con decreto del Ministro sulla base delle esigenze degli istituti interessati: trattandosi poi di un fondo di rotazione esso comporterà oneri solo per il primo anno della sua istituzione.

Sul subemendamento 7.0.1 si svolge un dibattito nel quale intervengono il senatore NOCCHI (che ritiene opportuno riconoscere agli istituti di cultura il regime di gestione finanziaria proposto nell'emendamento della senatrice Falcucci), la relatrice FALCUCCI (che si dichiara contraria al subemendamento), il senatore BOMPIANI (per il quale il particolare regime di gestione finanziaria si collega alla volontà di attribuire agli istituti di cultura una particolare autonomia) e il presidente SPITELLA (che, riguardo alla proposta del Governo, evidenzia il rischio di appesantire le procedure contabili).

Il sottosegretario VITALONE ritira quindi il subemendamento 7.0.1 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Dopo che la relatrice FALCUCCI si è dichiarata favorevole agli emendamenti 7.2 e 7.4, il senatore NOCCHI, riguardo all'emendamento 7.2, ritiene opportuno esplicitare meglio in quale modo gli istituti di cultura possono intervenire nell'elaborazione del regolamento per adeguarlo alle loro peculiari esigenze.

Sull'argomento si svolge un approfondito dibattito nel quale intervengono il PRESIDENTE (che ritiene opportuno adeguare i regolamenti alle esigenze molto spesso differenziate dei singoli istituti di cultura), il senatore BOMPIANI (per il quale il regolamento deve fissare solo i principi generali per l'organizzazione e il funzionamento degli istituti), il sottosegretario VITALONE (il quale assicura che il Governo non intende limitare surrettiziamente l'autonomia degli istituti, ma solo rendere più spedita la procedura di adozione dei loro regolamenti) e il senatore FIORET (il quale, mentre riconosce la necessità di attribuire massima libertà agli istituti nella programmazione della loro attività, ritiene che la loro organizzazione e il loro funzionamento, investendo la responsabilità del Governo, non possano essere lasciate alla valutazione discrezionale di ogni istituzione).

Infine il sottosegretario VITALONE, considerate le perplessità emerse nel dibattito, propone di modificare l'emendamento governativo precisando che il regolamento emanato dal Ministro stabilisca i criteri generali che attengono alla organizzazione e al funzionamento degli istituti.

Le Commissioni riunite si esprimono quindi favorevolmente sugli emendamenti 7.1, 7.2 con la modifica proposta dal Sottosegretario, 7.3 e 7.4 e sull'articolo 7 così modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8.

Dopo che la relatrice FALCUCCI ha illustrato l'emendamento 8.1, di carattere eminentemente tecnico, sono approvati, con il parere

favorevole del Governo, l'emendamento suddetto e l'articolo 8 nel suo complesso.

Sono quindi approvati nel testo proposto dal Comitato ristretto gli articoli 9 e 10.

Il presidente SPITELLA avverte che il Comitato ristretto si riunirà nella prossima settimana per riprendere l'esame dei successivi articoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

216^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

indi del Vicepresidente

GUIZZI

indi del Presidente

ELIA

Intervengono il ministro per l'interno Gava ed i sottosegretari allo stesso Dicastero Spini e Fausti.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE**Ordinamento delle autonomie locali (2092)**, approvato dalla Camera dei deputati.**Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)****Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GUZZETTI, il quale rileva preliminarmente come la riforma delle autonomie locali sia da lungo tempo attesa, in quanto il Parlamento nelle passate legislature non è riuscito ad approvare in via definitiva i vari progetti presentati.

La riforma consente di superare la legislazione attualmente vigente, che risale sostanzialmente al periodo prefascista e fascista, anteriore quindi alla Costituzione, e che è ispirata al principio di autarchia, secondo il quale gli enti locali rappresentano delle mere articolazioni dello Stato centrale. La Costituzione repubblicana, invece, in particolare all'articolo 5, è ispirata al principio di valorizzazione delle autonomie, per cui gli enti locali sono titolari di funzioni proprie: il disegno di legge di riforma intende appunto dare concreta attuazione a tale principio costituzionale.

Va notato preliminarmente – prosegue il relatore – che il disegno di legge n. 2092 non contiene alcuni aspetti che pure hanno formato oggetto di vivace dibattito politico: la riforma della finanza locale e del sistema elettorale per gli enti locali. L'inserimento di tali materie nel disegno di legge ne avrebbe ritardata l'approvazione definitiva, mentre

invece per la riforma dell'ordinamento locale vi era già una diffusa consapevolezza politica e culturale, maturata nel corso delle ultime legislature. Per gli altri oggetti, pur rispondenti ad esigenze sentite da parte degli enti locali, occorre ancora un periodo di riflessione. Del resto la consapevolezza che queste materie non erano riconducibili nell'ambito della riforma dell'ordinamento locale è testimoniata dal fatto che, ad esempio, nella materia elettorale sono state presentate, da più parti, iniziative legislative specifiche.

Il testo presentato dal Governo, che ha costituito la base per la discussione alla Camera dei deputati, recepiva in parte il risultato del proficuo lavoro svolto al Senato nella scorsa legislatura. La Camera dei deputati, mediante l'attivo contributo del Governo e di tutte le forze politiche, ha poi migliorato ulteriormente alcuni aspetti, accentuando il carattere di legge di principio, come è testimoniato dalla riduzione complessiva del numero degli articoli.

Il disegno di legge n. 2092 intende valorizzare l'autonomia degli enti locali, introducendo molte novità sulla scorta delle vicende politiche e sociali che hanno trasformato il ruolo degli enti stessi in questi decenni. In una società caratterizzata da una crescente domanda di servizi agli enti locali sono state attribuite sempre maggiori competenze che ne hanno talvolta compromesso la funzionalità, anche a causa della mancata riforma del loro ordinamento.

Il senatore Guzzetti passa quindi ad illustrare i singoli aspetti del disegno di legge.

Il capo I tratta dei principi generali; coerentemente con i principi costituzionali viene definita l'autonomia dei comuni e delle province, che poi trova esplicazione per gli aspetti particolari nei successivi articoli del disegno di legge. Sempre nel capo I è inserito l'articolo 3 riguardante i rapporti tra regioni ed enti locali. Si tratta di una norma che è stata oggetto di particolare dibattito. La formulazione adottata dalla Camera, suscettibile di ulteriori miglioramenti, evita il rischio di una sovraordinazione delle regioni agli enti locali e non contraddice al principio costituzionale per cui solo le leggi dello Stato determinano le funzioni degli enti locali. L'articolo 3 si occupa poi dei rapporti tra le regioni e gli enti locali con riferimento alla pianificazione territoriale ed alla programmazione economica, secondo procedure che contribuiscano ad una maggiore correttezza nei rapporti tra tali enti.

Il senatore Guzzetti si sofferma quindi sull'articolo 4 del disegno di legge che prevede l'autonomia statutaria. Egli rileva il carattere di assoluta novità di tale istituto - che del resto costituisce uno dei punti su cui si è registrato un ampio consenso fra le forze politiche - e la necessità che gli statuti stessi vengano adottati in tempi rapidi (anche per questo è necessario ribadire l'urgenza di approvare sollecitamente il provvedimento). L'espressione dell'autonomia statutaria consentirà il superamento dell'uniformità fra gli enti locali, di derivazione napoleonica; in questi atti, oltre ai contenuti espressamente previsti dalla legge, e che già consentono un'ampia differenziazione fra le varie realtà locali, potranno essere previste ulteriori norme atte a potenziare vieppiù l'autonomia dei singoli enti. Occorre tuttavia evitare il rischio della formazione di «statuti-tipo», che vanificherebbe le potenzialità insite nell'istituto.

Contenuti innovativi presenta poi il Capo III, relativo agli istituti di partecipazione e recante strumenti idonei a garantire un migliore rapporto tra i cittadini e le amministrazioni locali. Si stabilisce infatti che lo statuto comunale prevede l'istituzione del difensore civico in comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, nonché forme di consultazione della popolazione, e procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Si precisa inoltre che gli statuti possono disporre *referendum* consultivi, azionabili su richiesta di un adeguato numero di cittadini, stabilendo altresì le forme idonee a garantire l'esercizio dell'azione popolare ed i diritti di accesso e di informazione dei cittadini.

Anche i Capi IV e V, concernenti le funzioni ed i compiti di comuni e province, contengono elementi di grande interesse. La dottrina giuridica ha lungamente dibattuto sul tema delle funzioni da attribuire agli enti locali; la soluzione proposta è comunque rispettosa della autonomia di tali enti, individuando essa nell'interesse comunale o provinciale il punto di riferimento per la specificazione delle funzioni rispettivamente spettanti ai corrispondenti enti. In questo quadro l'articolo 9 attribuisce al comune tutte le funzioni amministrative, di interesse comunale, che riguardino precipuamente la popolazione ed il proprio territorio nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Le funzioni spettanti alla provincia vengono invece elencate dall'articolo 14.

Alla provincia, individuata quale ente intermedio tra comune e regione, vengono altresì attribuiti, dall'articolo 15, compiti generali di programmazione. L'elencazione delle funzioni, sia con riferimento a settori organici, come avviene per il comune, che con elencazione tassativa, come avviene per la provincia – ricorda il relatore – è stata da taluno giudicata riduttiva, perchè si è detto che sarebbe stata preferibile una attribuzione generale di competenze, senza una analitica indicazione.

Assai significativa è poi la scelta compiuta dal disegno di legge riguardo al numero di comuni presenti sul territorio. A tale proposito, invece di procedere in modo verticistico, si è preferito prevedere la modificabilità delle circoscrizioni territoriali, nelle forme previste dalla legge regionale, stabilendo che non possono comunque essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ovvero comuni la cui costituzione comporti che altri comuni scendano sotto tale limite (articolo 11). In questo quadro, sono state altresì previste fusioni ed unioni di comuni, stimulate anche a mezzo di una serie di misure di agevolazione economica.

Anche in tema di decentramento il disegno di legge propone soluzioni duttili, fissando la possibilità che comuni con popolazione compresa tra i 40.000 ed i 100.000 abitanti possano articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento (articolo 13). L'organizzazione e le funzioni di tali circoscrizioni sono comunque demandate allo statuto comunale e ad apposito regolamento attuativo.

L'eventuale revisione delle circoscrizioni provinciali risulta stabilita, in via generale, dall'articolo 16, mentre l'articolo 64, compreso tra le

norme transitorie, delega comunque il Governo ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province in relazione alle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è già stata assunta una formale iniziativa in tal senso da parte dei comuni interessati, è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione, ovvero il parere favorevole viene deliberato nei sei mesi successivi.

Una ulteriore novità del disegno di legge concerne l'istituzione delle aree metropolitane, elencate tassativamente dall'articolo 17. A tale proposito si prevede l'articolazione delle aree in due livelli, città metropolitane e comuni, fissando rigorosamente le materie di rispettiva competenza delle due articolazioni.

Norme specifiche hanno poi ad oggetto i servizi pubblici locali, relativi alla produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (Capo VII). In particolare, all'articolo 22, comma 3, si stabiliscono le forme nelle quali comuni e province possono gestire i servizi pubblici: in economia, in concessione a terzi, ovvero a mezzo di azienda speciale, o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, o, infine, limitatamente all'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, di istituzioni. Su tale ultima forma di gestione, ad avviso del relatore, sarà comunque necessaria una adeguata riflessione.

Il Capo X del disegno di legge fissa gli organi del comune e della provincia, specificandone altresì competenze e modalità di funzionamento. In particolare, l'articolo 31 contiene l'elencazione tassativa degli atti di competenza consiliare, e stabilisce che le deliberazioni in ordine a tali atti non attinenti a variazioni di bilancio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia. Tutta l'attività amministrativa è invece attribuita alle giunte, la cui composizione risulta peraltro innovata dall'articolo 32. Si prevede infatti che la giunta è composta, oltre che dal presidente, da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri; lo statuto può comunque prevedere l'elezione ad assessori di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere. Si tratta di disposizioni decisamente innovative, che richiederanno comunque un efficace raccordo tra la situazione attualmente vigente e quella che si determinerà dopo l'approvazione dei nuovi statuti.

Anche le modalità di elezione degli organi del comune contengono rilevanti novità. L'articolo 33 prevede infatti l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e della giunta comunale e provinciale già nel corso della prima adunanza dei rispettivi consigli, e comunque entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, o dalla data in cui si è verificata la vacanza, ovvero dalla data di presentazione delle dimissioni. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, con intervento di due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta nelle due prime votazioni; con intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ed a maggioranza semplice nella terza votazione. Particolarmente importante è la previsione dell'articolo 36, laddove, premesso che il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non comporta le dimissioni, si stabilisce che il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una

mozione di sfiducia costruttiva (sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri ed espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta), che deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco o Presidente della provincia e di una nuova giunta. L'approvazione di tale mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo locale.

Dai mutamenti strutturali e funzionali degli enti locali discende una modifica dei meccanismi del controllo sugli organi e sugli atti degli enti stessi, disciplinati, rispettivamente, ai capi XI e XII. Per quanto concerne il controllo sugli atti, la novità è rappresentata dalla specificazione delle deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità, operata dall'articolo 44, nonché dalla facoltà attribuita al prefetto di impugnare in via giurisdizionale gli atti ritenuti illegittimi, adottati dagli enti locali unicamente a tutela di interessi generali (articolo 49). Su questo punto specifico la Camera dei deputati ha condotto un ampio dibattito, non mancando le perplessità su tale previsione; occorrerà poi approfondire la determinazione del concetto stesso di «interessi generali».

Il relatore passa quindi ad illustrare le norme contenute nel Capo XIII del disegno di legge n. 2092; in tale ambito assume una particolare rilevanza la distinzione tra il livello di quanti hanno responsabilità di scelta dei dirigenti ed i dirigenti medesimi, i quali esercitano in concreto le competenze amministrative. C'è in proposito da osservare l'anomalia di certa dirigenza amministrativa che in astratto invoca maggiori responsabilità, ma poi tende a ritrarsi dal concreto svolgimento di compiti impegnativi. Tale norma (articolo 52) suscita tuttavia qualche problema e richiede un ulteriore approfondimento. Il progetto disciplina inoltre lo stato giuridico del personale degli enti locali e prevede un albo apposito, a carattere nazionale, in cui sono iscritti i segretari comunali e provinciali. Al Capo successivo, il progetto reca una serie di disposizioni in materia di finanza e contabilità. Sono indicate correttamente i principi della finanza locale, in quanto senza autonomia finanziaria non c'è forma alcuna di autonomia da parte degli enti locali. L'autonomia finanziaria stessa si fonda da un lato sui trasferimenti dallo Stato, dall'altro sulle risorse proprie, raccolte attraverso un'autonoma imposizione. Il disegno di legge prevede la pluriennalità dei trasferimenti per assicurare continuità e certezza di risorse; sarebbe opportuno prevedere a tal fine un arco quinquennale, corrispondente alla durata in carica degli amministratori locali.

Avviandosi alla conclusione, il relatore esprime il proprio apprezzamento al ministro Gava per l'opera compiuta nel promuovimento del disegno di legge di riforma. Augurandosi poi che alla riforma ordinamentale faccia presto seguito la riforma elettorale e la legge generale sulla finanza locale, il senatore Guzzetti sottolinea che il progetto elaborato dalla Camera è di buona qualità e, con qualche miglioramento, la nuova disciplina sarà in grado di dare piena attuazione ai principi autonomistici stabiliti dalla Costituzione.

Il presidente ELIA, dopo aver ringraziato il relatore per l'esposizione ampia e approfondita, avverte che le modalità del seguito dell'esame saranno concordate in un'apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore GALEOTTI fa presente che all'ordine del giorno della Commissione figurano anche altri disegni di legge, congiuntamente al disegno di legge n. 2092, recante ordinamento delle autonomie locali, e specificamente i disegni di legge nn. 1557 e 2100, presentati rispettivamente dai senatori Bobbio ed altri, Dujany e Riz, anch'essi concernenti norme sull'ordinamento di poteri locali. Occorre che il relatore dia conto anche del contenuto delle proposte legislative ora indicate. Altri disegni di legge, come il disegno di legge n. 750, riguardante i servizi resi dagli enti locali, presentano aspetti di connessione e pertanto dovrebbero essere abbinati a norma dell'articolo 51 del Regolamento.

Il senatore BOATO sollecita a sua volta l'esame congiunto del disegno di legge n. 1307, presentato dai senatori Corleone ed altri, il quale disciplina materia strettamente connessa. Rimane comunque ferma la facoltà della Commissione di scegliere un testo base; egli ritiene tuttavia opportuna la formazione di un ordine del giorno comprensivo di tutti i disegni di legge connessi onde accelerarne l'esame complessivo, senza che il dibattito debba continuamente soffermarsi su questioni incidentali.

Il presidente ELIA avverte che all'ordine del giorno sono stati posti esclusivamente i disegni di legge che riguardano la disciplina generale delle autonomie locali; non sono state inserite all'ordine del giorno invece le altre iniziative legislative che, pur riguardando la struttura e il funzionamento di enti locali, attengono a singole problematiche settoriali. Sarà comunque possibile, nel preannunciato Ufficio di Presidenza, svolgere una completa ricognizione delle iniziative presentate.

Il senatore MURMURA fa presente che l'urgenza della riforma delle autonomie locali tende a escludere che si effettuino ulteriori abbinamenti di disegni di legge concernenti problematiche particolari, siano essi riferiti ai servizi resi dagli enti locali, al sistema elettorale, all'istituzione di nuove province, ovvero alla finanza locale.

Il senatore VETERE riconosce pienamente l'omogeneità che sussiste tra i disegni di legge che figurano all'ordine del giorno; a suo avviso sussiste tuttavia una stretta connessione tra essi e il disegno di legge n. 1750, innanzi indicato.

Il senatore SANTINI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Murmura, in quanto la disciplina in discussione presenta carattere di legge generale.

Il senatore CORLEONE, riprendendo i rilievi svolti dal senatore Boato, insiste affinché all'ordine del giorno della Commissione sia inserito anche il disegno di legge n. 1307, da lui presentato, il quale ha una stretta connessione.

Il senatore PASQUINO nota che il relatore ha riferito esclusivamente sul disegno di legge n. 2092; occorre quindi che egli integri la propria relazione riferendo anche sugli altri due disegni di legge che già figurano all'ordine del giorno, nonché sugli altri che la Commissione riterrà connessi.

Il presidente ELIA fa ancora presente che la Commissione sta esaminando una disciplina di principio in materia di ordinamento degli enti locali; la connessione non può dunque invocarsi se non per disegni di legge che analogamente recano una normativa a carattere generale. Ulteriori connessioni saranno comunque esaminate nel corso dell'Ufficio di Presidenza che egli avrà cura di convocare per il pomeriggio di oggi.

Il senatore MAFFIOLETTI ritiene che il Senato deve essere posto in condizioni di valutare se conformarsi alla scelta di metodo compiuto dalla Camera, una legge-quadro per gli enti locali, ovvero approfondire aspetti specifici della normativa che concernono tali enti.

Il senatore GUZZETTI avverte che egli ha già fatto riferimento, seppur in maniera implicita, ai contenuti ed alla diversa impostazione che presentano i disegni di legge nn. 1557 e 2100, che figurano all'ordine del giorno della Commissione. Non ha comunque nessuna difficoltà ad integrare quanto prima la propria esposizione.

Bozzello Verole ed altri: Norme per la concentrazione in una sola giornata delle operazioni di voto e per l'adozione del sorteggio nella disposizione dei contrassegni politici sulle schede elettorali (19)

(Esame e rinvio)

Il relatore CABRAS illustra il disegno di legge in titolo. Per quanto riguarda la concentrazione delle operazioni elettorali in un'unica giornata, si tratta di un tema già affrontato nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2090 a proposito di talune proposte emendative; egli ribadisce il proprio orientamento favorevole alla questione purchè si specifichi che tale giornata non debba essere festiva. Gli ulteriori articoli del disegno di legge riguardano il meccanismo del sorteggio dell'ordine dei contrassegni politici sulle schede elettorali; si tratta di un aspetto che ha già trovato soluzione nell'ambito del citato disegno di legge n. 2090, approvato dalla Commissione in sede referente nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente ELIA ritiene opportuno valutare in quali termini la concentrazione delle operazioni influisca sulla partecipazione al voto, prendendo a paragone le elezioni europee.

Il senatore PASQUINO fa riferimento all'esperienza statunitense dove le operazioni elettorali si svolgono in un'unica giornata non festiva e rileva che il collegamento fra concentrazione delle operazioni elettorali e partecipazione meriti un approfondimento. L'esperienza delle elezioni europee non fornisce utili elementi di valutazione in

quanto sulla partecipazione alle elezioni europee non influiscono soltanto fattori legati allo svolgimento di tali votazioni in un'unica giornata.

Il senatore BOATO ricorda che nel Trentino-Alto Adige le elezioni politiche e amministrative si svolgono già da tempo in un'unica giornata e la partecipazione alle urne è assai elevata.

Il presidente ELIA ricorda come sulla materia pendano numerose iniziative legislative in corso di esame presso la I Commissione della Camera dei deputati. Ritiene quindi che ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento, debbano essere adottate le possibili intese fra i Presidenti delle due Camere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Azzaretti ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicizia, negli Istituti per inabili al lavoro e simili (1650)
(Esame e rinvio)

Il presidente ELIA ricorda come il parere contrario della Commissione bilancio, di cui è stato dato conto nella seduta antimeridiana di ieri, possa essere superato, attraverso un apposito emendamento presentato dal senatore Guzzetti, che propone di rinvenire la copertura nell'ambito del capitolo destinato alle spese elettorali.

Il senatore MAFFIOLETTI ricorda che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha approvato in sede referente un disegno di legge riguardante materia analoga: ritiene quindi che, anche in questo caso, l'esame del provvedimento debba essere rinviato, in attesa delle opportune intese fra i Presidenti delle due Camere.

Il senatore GUZZETTI ritiene, invece, che il disegno di legge n. 1650 non verta su oggetto analogo a quello del disegno di legge A.C. n. 3952-A, segnalato dal senatore Maffioletti, in quanto quest'ultimo riguarda norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

Il relatore CABRAS, ricorda che in sede di esame del disegno di legge n. 2090 egli aveva proposto di trasfondervi il contenuto del disegno di legge n. 1650. A tale proposta il Governo non aveva aderito in quanto era necessario garantire un *iter* particolarmente sollecito al disegno di legge n. 2090. Egli conferma in ogni caso il giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge in esame: esso consente di eliminare una sperequazione fra i cittadini ricoverati in case di cura e ospedali (nei quali è già prevista dalla legislazione vigente la costituzione di seggi speciali) e gli anziani ospiti di case di riposo in cui non siano allestite strutture sanitarie (ove tali seggi speciali non sono previsti) che vedono così ridotta in concreto la loro capacità di esprimere il voto.

La senatrice TOSSI BRUTTI non condivide la logica che ispira il disegno di legge; esso rischia di approfondire ulteriormente la condizione di emarginazione in cui versano gli anziani ricoverati nelle case di riposo. L'esigenza di favorire la votazione di taluni soggetti disabili non si pone in diretta connessione con l'istituzione di seggi speciali per le case di riposo, ma va valutata complessivamente; di conseguenza occorre ribadire la stretta connessione del tema oggetto del disegno di legge n. 1650 con quelli affrontati presso la Camera dei deputati dal disegno di legge n. 3952. Non è infine giustificabile l'urgenza che viene attribuita a tale provvedimento.

Il senatore GUIZZI, pur non condividendo totalmente le soluzioni indicate dal progetto in esame, rileva che esso agevola l'espressione del diritto di voto di una categoria, quale quella degli anziani le cui condizioni sono oltremodo gravose, anche indipendentemente da specifiche inabilità.

Il senatore AZZARETTI ricorda come il provvedimento costituisca la necessaria attuazione di una delle proposte contenute nelle conclusioni adottate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e la condizione sociale dell'anziano, costituita presso il Senato della Repubblica e che ha svolto un ampio lavoro istruttorio in materia.

Il senatore SANTINI, in dissenso con la propria parte politica, esprime il dubbio che il disegno di legge rischi di favorire l'insorgenza di fenomeni di controllo dell'espressione del voto da parte dei soggetti preposti alla gestione delle case di riposo. Preannuncia pertanto la propria astensione.

Il senatore GALEOTTI ritiene che le vere ragioni, anche se non dichiarate, del provvedimento siano proprio quelle indicate dal senatore Santini; in realtà la costituzione di seggi speciali nelle case di riposo dovrebbe essere prevista solo per favorire la votazione degli anziani non autosufficienti.

Il presidente ELIA ritiene che non si debba confondere quelle che possono essere delle situazioni di fatto con le ragioni di principio, sottese al provvedimento.

Il senatore VETERE ritiene particolarmente grave l'impostazione del disegno di legge, che a suo avviso rischia di coartare la volontà degli anziani; i ricoverati nelle case di riposo invece dovrebbero poter esprimere il proprio voto all'esterno della struttura che li ospita, in modo da favorire l'integrazione con l'ambiente sociale. All'uopo potrebbero essere previste specifiche misure di sostegno, quali l'accompagnamento gratuito con mezzi pubblici adeguati.

Il senatore PASQUINO fa osservare che nelle case di riposo già vige un sistema «chiuso», che dà inevitabilmente adito a forme, anche estreme, di controllo sociale. Occorre dunque realizzare, a favore di

determinati soggetti, facilitazioni non tanto sul piano fisico quanto su quello psicologico. A tale riguardo la soluzione offerta nel disegno di legge è inadeguata, risultando invece preferibile l'adozione di disposizioni idonee a consentire l'espressione del voto al di fuori dell'istituzione di ricovero.

Ad avviso del senatore BOATO, mentre lo spirito del disegno di legge è largamente condivisibile, è invece insoddisfacente la soluzione ivi offerta. Le agevolazioni andrebbero infatti estese ad un numero più ampio di cittadini, avendo per esempio riguardo anche a quei portatori di *handicap* non deambulanti, ai quali la segretezza dell'espressione del voto rischia di non essere garantita, a causa delle ridotte dimensioni della cabina elettorale, che non consentono l'agevole ingresso delle carrozzine per disabili.

Il senatore TOTH ricorda che nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla Commissione d'inchiesta sulla condizione dell'anziano, di cui è stato componente, è emersa la generale richiesta di agevolazioni ai fini dell'espressione del voto da parte degli anziani, risultando parimenti evidente che tale voto può effettivamente subire dei condizionamenti. Premesso che in quella sede il Gruppo comunista ha comunque espresso opinioni diverse da quelle avanzate nel corso della seduta odierna, e coincidenti con le conclusioni della Commissione stessa, fa notare che il disegno di legge n. 1650 è finalizzato a garantire l'espressione del voto, ed è perciò meritevole di ampia attenzione. Vanno invece respinte le preoccupazioni relative alle possibilità di controllo del voto, fenomeno che comunque, resta possibile ove il numero degli elettori iscritti al seggio sia complessivamente esiguo, anche nel caso in cui si garantisca l'accesso diretto alla sezione.

Ad avviso del senatore MAFFIOLETTI l'approvazione del disegno di legge n. 2090 è prioritaria rispetto a quello in oggetto, anche in considerazione dei brogli elettorali verificatisi a Roma, in occasione dell'ultima consultazione. È perciò indispensabile che la composizione dei seggi avvenga sulla base di un effettivo sorteggio dei membri di essi, così da garantire anche il controllo sullo svolgimento delle votazioni. Il disegno di legge in esame ha comunque riguardo ad un aspetto di grande interesse: al fine di garantire la reale libertà dell'espressione del voto, occorrerebbe però consentire lo svolgimento della campagna elettorale anche all'interno delle case di cura.

Dopo un intervento del presidente ELIA (fa presente che anche l'anziano che resta in famiglia può comunque subire dei condizionamenti), il sottosegretario SPINI si sofferma in particolare su un aspetto del disegno di legge n. 1650, il quale prevede che il seggio possa avere sede anche nelle strutture sanitarie - sia pur di modesta entità, come un'infermeria - di cui le case di riposo dispongono. Dopo aver sottolineato l'esigenza di approfondire gli aspetti relativi all'onere finanziario conseguente alla istituzione di tali nuovi seggi, ricorda comunque che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge n. 3952 più volte richiamato

nel corso del dibattito. Occorre pertanto approfondire quali fattispecie non siano ricomprese tra quelle cui hanno riguardo i disegni di legge considerati, al fine di integrare tali provvedimenti.

Ad avviso del senatore CABRAS il timore di possibili manipolazioni del voto, espresso da taluni commissari, è antistorico, e prescinde dal fatto che i condizionamenti sono in parte inevitabile conseguenza della vita sociale.

Il disegno di legge n. 1650 è a suo avviso meritevole di rapida approvazione, in quanto muove dall'esigenza di agevolare l'espressione del voto a favore delle comunità di anziani. E va peraltro integrato giacchè tale espressione può comunque risultare disagiata: si pensi ad esempio al caso in cui le consultazioni elettorali si svolgano in giornate dal clima inclemente.

La senatrice TOSSI BRUTTI rileva che non ha avuto intenzione di enfatizzare, nè tanto meno di riferirsi a possibili condizionamenti nell'espressione del voto. Non condivide comunque la visione, a suo avviso eccessivamente ottimistica, che molti commissari sembrano avere delle case di riposo: come ha avuto modo di constatare personalmente, anche nelle migliori e più costose, permane comunque il fenomeno dell'isolamento dei soggetti ricoverati. L'idea di restituire a questi cittadini, anche in via astratta, un momento di partecipazione alla vita civica è pertanto essenziale, onde evitare di dar luogo ad un'ulteriore ghettizzazione ai loro danni.

Per il senatore VETERE ciascun oratore interviene su un argomento così delicato sulla base delle proprie esperienze e conoscenze. Egli non ha soltanto posto l'esigenza di evitare possibili manipolazioni del voto dei soggetti considerati, in quanto ben conosce le condizioni di abbandono e di isolamento in cui versano tanti anziani ricoverati in case di cura o riposo. Occorre innanzitutto favorire, il più possibile, la comunicazione esterna di queste persone, consentendo loro di poter votare presso la sezione elettorale o quantomeno ponendole in condizione di attuare una libera scelta se esprimere il proprio voto presso il seggio ordinario o in una sezione apposita.

Interviene quindi il senatore AZZARETTI, secondo il quale il dibattito è tornato su un binario più riflessivo. Egli respinge in modo fermo ogni sospetto sulla volontà dei presentatori del disegno di legge, i quali si sono limitati a dare attuazione alle conclusioni unanimi della Commissione parlamentare delle condizioni dell'anziano. L'esaltazione dell'individualità dell'anziano stesso si compie consentendogli la più ampia facoltà di scelta; un sistematico timore di manipolazioni è esso stesso lesivo dell'autonomia e della personalità dell'anziano. Informa poi che la regione Lombardia ha adottato misure concrete di aiuto e sostegno degli anziani; conclude sostenendo che nella generalità dei casi le persone in età avanzata presentano qualità di cultura e di intelligenza idonee a renderle pienamente partecipi della vita collettiva.

Conclusa la discussione generale, il senatore GUZZETTI chiede che la Commissione passi all'esame degli articoli.

Il senatore MAFFIOLETTI chiede invece un breve rinvio per consentire alla sua parte politica di presentare eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

217^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

BRINA

indi del Presidente

BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e Susi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255» (2136) (risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge derivante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, di norme dal disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanella ed altri, nonché dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Piro; Berselli; Micheli; Auleta ed altri; Ferrari Marte ed altri; Bellocchio ed altri; Cappiello ed altri; Bruzzani ed altri; Bellocchio e Ferrara; Camber; Piredda; Buffoni ed altri; Patria ed altri; Solaroli e Serra; Nardone ed altri; Borgoglio e Patria; Filippini Giovanna; Sanguineti ed altri; Torchio ed altri; Corsi ed altri; Gei ed altri; Di Donato ed altri; Bulleri; Perrone; Bianchini ed altri; Mainardi Fava e Grilli; Fiori; Caria ed altri; Rosini ed altri; Rivera ed altri; Borgoglio ed altri; Bassanini ed altri; Cristoni ed altri; Mastrantuono ed altri; Fiori; Poli Bortone ed altri; Caveri) approvato dalla Camera dei deputati

Saporito: «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno» (39)

Ferraguti ed altri: «Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro» (482)

Zanella ed altri: «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio e di Venezia» (805-B) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Fontana Elio ed altri: «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale del Garda» (876)

Cannata ed altri: «Modifiche agli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza» (1059)

Pizzo ed altri: «Istituzione della "Lotteria del Mare"» (1615)

Ferraguti ed altri: «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1989, 1990 e 1991 la "Lotteria Maratona d'Italia - Carpi"» (1693)

Pontone ed altri: «Autorizzazione ad effettuare annualmente la "Lotteria internazionale di Napoli", collegata alla festa di Piedigrotta» (1840)

Vecchi ed altri: «Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza» (1845)

Dionisi e Ianni: «Autorizzazione ad effettuare la "Lotteria di Rieti-Terminillo"» (1899)

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore SANTALCO riferisce sui provvedimenti in titolo sottolineando, in primo luogo, come in particolare con il disegno di legge n. 2136, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, venga data soluzione all'annoso problema della istituzione di varie lotterie nazionali, problema che ha visto per lungo tempo contrapposti i due rami del Parlamento nel tentativo di individuare una soluzione che contemperasse le varie esigenze prospettate, sia in ordine ai legittimi interessi che i Comuni avevano a veder istituite lotterie legate a varie manifestazioni che si svolgono nel loro territorio, sia ad un interesse più generale che aveva, in primo luogo, l'obiettivo di individuare una disciplina di carattere complessivo che permettesse, tra l'altro, all'erario di conseguire maggiori entrate.

Il relatore si sofferma quindi specificamente sui singoli articoli del disegno di legge n. 2136.

L'articolo 1, nell'ottica del criterio della delegificazione non individua specificamente quali lotterie nazionali possano essere svolte di anno in anno, ma afferma invece il principio dell'autorizzazione ad effettuare lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonchè una lotteria internazionale. Le lotterie da autorizzare verranno ogni anno individuate con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, dei fatti e delle rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi a cui le lotterie vengono collegate. Nella individuazione delle lotterie si dovrà osservare un'equilibrata ripartizione geografica, garantendo, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro il 31 ottobre di ciascun anno e avrà effetto per l'anno successivo.

In base all'articolo 2 - continua l'oratore - gli utili di ciascuna lotteria vengono versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai Comuni un terzo degli utili sarà devoluto ai Comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il

perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata. Per le manifestazioni non organizzate dai Comuni, a causa della difficoltà di identificare i soggetti organizzatori, è prevista invece l'emanazione, da parte del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, di un decreto relativo alla destinazione, limitatamente ad un terzo, degli utili, sempre rimanendo ferme le finalità sopra richiamate.

L'articolo 3 stabilisce poi che i biglietti delle lotterie possano essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati, mentre l'articolo 4 prevede che le cartoline di partecipazione all'estrazione dei premi connesse alle lotterie stesse possano raccogliere pubblicità, alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il comitato generale per i giochi; gli utili di tale attività saranno poi versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 5 tratta dell'organizzazione delle manifestazioni ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, che vengono attuati direttamente dai Comuni, ovvero da organismi operanti sotto il loro controllo; è previsto inoltre che la mancata realizzazione delle citate finalità, entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi, comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

L'articolo 6 autorizza il Ministro delle finanze ad istituire, secondo apposite modalità, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea che, se costituiscono una novità nel nostro ordinamento, in altri paesi rappresentano invece una notevole fonte di entrata. L'Amministrazione autonoma dei monopoli è autorizzata alla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea tramite le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del lotto. L'articolo 7 prescrive che il Ministro delle finanze presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo svolgimento delle lotterie istituite.

Il senatore Santalco illustra poi specificamente il contenuto dei successivi articoli da 8 a 11 sottolineando come per la maggior parte di essi, si tratti di problemi di carattere tecnico, la cui soluzione è stata, in parte, sollecitata alla Camera dallo stesso Ministero delle finanze; i citati articoli hanno, tra l'altro, lo scopo di adeguare la normativa delle lotterie alle modifiche che si sono recentemente determinate. L'oratore si sofferma, in particolare, sull'articolo 8, riguardante le tombole promosse e dirette da enti morali i cui premi non superino complessivamente i tre milioni di lire e le pesche, anch'esse promosse e dirette da enti morali e da comitati di assistenza e beneficenza, purché il ricavato non ecceda la somma di 15 milioni: per tutte queste operazioni, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, è prevista una serie di semplificazioni procedurali per facilitarne lo svolgimento.

Il relatore conclude il proprio intervento sottolineando come, anche in relazione alle considerazioni prima svolte, ritenga di poter esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul contenuto del disegno di legge n. 2136, con il quale si riesce a dare una sistemazione equa ed organica alla effettuazione di lotterie nazionali nel nostro paese,

secondo le modalità e le procedure fin qui illustrate; invita quindi la Commissione ad approvare tale provvedimento, considerando contemporaneamente assorbiti gli altri disegni di legge all'esame, i quali prevedono la istituzione di singole lotterie. Esprime infine l'augurio che il Ministro delle finanze, nello stabilire con proprio decreto le lotterie da istituire, tenga in dovuto conto il pronunciamento del Senato che, in più occasioni, ha deliberato la istituzione di talune lotterie ed in particolare quella di Taormina, unica individuata per il Mezzogiorno.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore GAROFALO il quale sottolinea, in primo luogo, l'opportunità di approvare il disegno di legge n. 2136 nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, provvedimento questo che rappresenta il risultato di un lungo lavoro e di delicati equilibri a fatica raggiunti; particolarmente condivisibile è che, nell'istituzione delle varie lotterie nazionali, venga seguito anche il principio dell'equilibrio geografico tra le stesse. Altrettanto positiva è poi la destinazione degli utili delle lotterie ai vari comuni, per un terzo.

Ha poi la parola il senatore DE CINQUE, il quale rileva come il disegno di legge n. 2136 rappresenti un momento di equilibrio tra le esigenze dei vari comuni che erano interessati all'istituzione di singole lotterie nazionali; ritiene complessivamente condivisibile il contenuto di tale provvedimento, anche se c'è da chiedersi se non fosse opportuno destinare una quota degli utili anche alle Regioni.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Ruffino ed altri: «Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (1794)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore DE CINQUE - che ha la parola - ricorda come nell'ultima seduta egli abbia presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, il quale, tra l'altro, sposta la decorrenza dei benefici attribuiti dal provvedimento, dal 1° gennaio 1989 al 1° gennaio 1990.

In relazione a tale emendamento - continua il relatore - si rende ora necessario modificare l'articolo 2 riguardante la copertura finanziaria, modificando la copertura stessa in modo da prevederla per il triennio 1990-1992, anziché per quello 1989-1991. Dichiara quindi di presentare un emendamento in tal senso che dovrà conseguentemente essere trasmesso alla 5^a Commissione per il parere.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Interviene il senatore BRINA, il quale sottolinea preliminarmente come gli emendamenti presentati, a suo tempo, dal Governo ed interamente sostitutivi di quelli del disegno di legge originario rappresentino, in pratica, l'azzeramento dell'esame svolto presso l'altro ramo del Parlamento, introducendo rilevanti novità nel nostro sistema fiscale. In particolare, nel nuovo testo che si propone non vengono più conferite deleghe al Governo, risultando le varie discipline direttamente attuate normativamente con specifiche disposizioni di legge; viene così riscritto l'articolo 1 riguardante le disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, è poi prevista l'istituzione dei centri di assistenza fiscale e contributiva per le imprese e per i lavoratori autonomi, nonché l'assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti di imposta. Allo stesso modo, è prevista l'istituzione di centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, nonché l'estensione dei compiti dei centri di servizio e l'istituzione del conto fiscale e contributivo.

L'oratore fa poi presente come gli emendamenti governativi si muovano in un delicato campo, quale è quello del rapporto contribuente-erario nel momento dell'autodichiarazione e del versamento delle imposte, momento assai delicato e conflittuale nel quale si incontrano esigenze primarie, anche se contrapposte, delle due parti. Dopo aver sottolineato le gravi difficoltà nelle quali si trova il contribuente all'atto della dichiarazione dei redditi a causa di una legislazione complessa, farraginoso ed in continua evoluzione, sottolinea la necessità di prevedere delle modifiche del nostro ordinamento tributario in tale materia che renda al contribuente il più semplice possibile l'assolvimento dell'obbligo tributario, minimizzando contemporaneamente, i costi dell'operazione per l'erario; ricorda, infine, le molte proposte presentate dai senatori comunisti volte in tale direzione.

In sostanza - continua il senatore Brina - le nuove proposte governative vanno valutate per la loro capacità di innovare positivamente il rapporto contribuente-erario al fine di ridurre l'evasione, l'elusione e l'erosione, senza accentuare quei momenti di discrezionalità che oggi esistono da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'oratore si sofferma poi specificamente sugli emendamenti governativi, volti a sostituire integralmente gli articoli originali del disegno di legge e ad aggiungerne altri due

Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, riguardante la nuova norma anti-elusione, si sofferma specificamente sull'articolo 2 il quale istituisce i centri di assistenza fiscale e contributiva per le imprese e per i lavoratori autonomi. Esaminando dettagliatamente tale articolo, sottolinea come l'esclusione

dei consulenti del lavoro dal compito di direttore dei centri abbia fatto sorgere vibrante proteste da parte di questa categoria di professionisti: in effetti la discriminazione è tanto più palese se si considera che i citati consulenti sono abilitati ad apporre il visto di conformità alla denuncia dei redditi, se appositamente delegati dal direttore del centro.

Soffermandosi in particolare sul comma 6 dell'articolo 2, sottolinea come esso preveda che, per le irregolarità accertate in sede di controllo delle dichiarazioni, il centro o il libero professionista che ha posto il visto, nonché il contribuente, siano responsabili in solido per il maggior tributo o contributo dovuto; sono poste, d'altra parte, a carico del centro o del libero professionista le sanzioni conseguenti all'inosservanza degli adempimenti ad essi spettanti.

L'Amministrazione finanziaria e gli enti pubblici interessati sono poi tenuti ad escutere, prioritariamente, il centro o il libero professionista, ai quali compete il diritto di rivalsa sull'utente o sul contribuente, limitatamente al maggior tributo o contributo richiesto.

Anche la normativa contenuta in questo comma - continua l'oratore - è oggetto di vibrante proteste da parte dei liberi professionisti e soprattutto dei tributaristi e consulenti del lavoro, i quali non accettano di buon grado l'idea di dover rispondere in solido per le irregolarità accertate, con diritto di rivalsa sul contribuente. L'obiezione, in parte, è fondata, dal momento che con l'istituzione dei centri di assistenza, si ufficializzano strutture esistenti nelle forme più disparate. Ma la novità assoluta è data dall'introduzione del «visto di conformità» sulla denuncia dei redditi: con ciò si riconosce ad alcune professioni la titolarità a certificare la validità di tale denuncia. Lo Stato quindi, anche se non rinuncia al proprio diritto-dovere di controllo, affida alle figure professionali abilitate poteri e responsabilità precise. Tuttavia rendere responsabili di eventuali irregolarità i centri o i liberi professionisti in prima persona, con diritto di rivalsa sul contribuente, potrebbe spingere i contribuenti a disdire la loro iscrizione al centro o rinunciare all'assistenza del libero professionista per sottrarsi al pagamento dell'imposta conseguente all'irregolarità, favorendo così il sorgere di un contenzioso tra soggetti privati.

Il senatore Brina, dopo aver esaminato l'articolo 2-bis, che prevede l'istituzione dell'assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti di imposta, passa a considerare l'articolo 2-ter che prevede, invece l'istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.

A tal proposito sottolinea come le norme contenute in tale articolo si muovano in sovrapposizione a quelle contenute nell'articolo 2-bis, per cui non risulta comprensibile l'istituzione di tali centri da affidare alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero a sostituti d'imposta aventi almeno centomila aderenti o dipendenti.

All'interno dei sindacati, infatti, si sta mettendo in discussione l'opportunità di gestire in prima persona l'INPS e non si comprende quindi il proposito di assegnare agli stessi sindacati compiti di gestione dei centri di assistenza fiscale, una materia così delicata la cui gestione esula dai compiti anche di patronato dei sindacati.

L'oratore si sofferma poi specificamente sull'articolo 4, il quale

prevede l'istituzione del conto fiscale e contributivo, sottolineando come con esso si introduca, nel sistema informativo legato all'anagrafe tributaria, un importante momento di verifica e di controllo teso a ridurre le maglie dell'evasione fiscale.

Il provvedimento nel suo complesso – continua l'oratore – presenta un costo per il bilancio dello Stato di 1.160 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, onere che trova copertura nel risparmio di ore lavorative equivalenti da parte del personale del Ministero delle finanze, esonerato, per l'istituzione dei centri, da tutta una serie di incombenze attinenti ai controlli formali delle denunce dei redditi, nonché in risparmi conseguenti alla riduzione di modelli e di stampati.

Rimane in definitiva da stabilire – continua l'oratore – la validità e l'opportunità di avviare un meccanismo del tipo di quello ipotizzato.

Tra le indicazioni contrarie è opportuno considerare i costi e la struttura burocratica degli istituendi centri di assistenza e il collegamento tra il loro costo ed il bilancio dello Stato. I compensi per i servizi resi sono a carico dei contribuenti per la parte indicata nell'articolo 2, mentre i compensi per i servizi resi da parte dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati sono a carico del bilancio dello Stato.

Il primo rischio è quello di richiesta di compensi anche da parte dei centri esclusi; il secondo nasce dal pericolo di gonfiamento degli organici che si possono determinare anche per spinte clientelari, con il risultato di far ricadere sullo Stato richieste di aggiornamento dei compensi; il terzo rischio nasce dal fatto che, pur essendo di natura privata, i centri di assistenza assolvono una funzione di rilevanza pubblica e possono costituire o rappresentare un diaframma tra la massa dei contribuenti e lo Stato e favorire l'insorgere di contrapposizioni, anche organizzate, su un fronte, quello del fisco, estremamente delicato. La materia è estremamente complessa, per cui si rende opportuno – conclude l'oratore – un ciclo di audizioni con le organizzazioni di categorie professionali, con i sindacati e con i liberi professionisti richiamati dalla normativa per verificare direttamente le loro posizioni.

Prende successivamente la parola il senatore PIZZOL il quale rileva come il testo degli emendamenti governativi rechi una modifica sostanziale del contenuto del disegno di legge originario, in quanto, oltre a trattare argomenti e materie nuove, comporta nuove implicazioni relativamente ai temi dell'elusione fiscale, dei centri di assistenza fiscale e dell'aggiornamento dei coefficienti presuntivi di reddito. Poiché l'oggetto della discussione diventa assai complesso ed incerto, occorrerebbe, per ragioni di chiarezza, operare una distinzione dei temi suindicati prevedendo la possibilità di stralciare ed esaminare alcune parti congiuntamente con altri disegni di legge concernenti materie omogenee. In conclusione, il disegno di legge n. 1746 dovrebbe esser limitato alla trattazione dei problemi inerenti l'elusione fiscale, mentre, per esempio, il problema dell'istituzione dei centri di assistenza fiscale potrebbe trovare più congrua collocazione nel disegno di legge n. 1453 relativo alla riforma dell'Amministrazione finanziaria. Con riferimento a quest'ultimo tema, ritiene, peraltro, che le difficoltà incontrate dalla

pubblica amministrazione nel raccogliere e controllare le dichiarazioni dei redditi di un gran numero di contribuenti debbano essere risolte prevedendo un diverso e migliore assetto dell'organizzazione amministrativa, non già con l'istituzione di nuovi organismi esterni di tipo privato, ma con funzioni pubbliche.

Tornando sul tema della elusione fiscale ritiene che occorra preliminarmente decidere cosa si intenda per atti elusivi e, quindi, per comportamenti leciti ed illeciti finalizzati all'evasione o alla minore contribuzione, individuando successivamente le modalità con cui l'atto illecito debba essere perseguito, con particolare riferimento ai soggetti tenuti a fornire l'onere della prova. Il senatore Pizzol si riserva poi di intervenire nel prosieguo del dibattito sui contenuti dei singoli articoli.

Il presidente BERLANDA ricorda come, a seguito delle perplessità emerse nel corso della discussione e testè ribadite dal senatore Pizzol, è stata formalmente rimessa alla Presidenza del Senato la questione della proponibilità degli emendamenti governativi, chiedendo peraltro di dirimere il dubbio sulla necessità di acquisire su di essi il parere delle Commissioni competenti.

Il Presidente illustra poi i contenuti di una lettera del Presidente del Senato concernente i nuovi compiti attribuiti al Servizio del bilancio, con particolare riferimento alla redazione del rapporto di verifica sulle relazioni tecniche relative ai provvedimenti legislativi ed agli emendamenti comportanti maggiori oneri o minori entrate.

Interviene quindi il senatore FAVILLA sottolineando in primo luogo come, essendo già entrato in precedenza nel merito degli emendamenti governativi, egli intenda soffermarsi ora sul contenuto generale del disegno di legge n. 1746. Tale provvedimento non solo tratta due materie ben distinte, quali quelle della elusione fiscale e dell'istituzione dei centri di assistenza fiscale, ma prevede l'attribuzione di alcune deleghe al Governo. Una di queste deleghe legislative concerne l'elusione tributaria, intendendosi per comportamento elusivo l'atto compiuto dal contribuente al fine esclusivo di occultare materia imponibile, pur nel rispetto formale della legislazione vigente; il testo degli emendamenti governativi, invece, si riferisce al carattere prevalente della finalità elusiva, col rischio di attribuire una eccessiva discrezionalità alla pubblica amministrazione. Ritiene, peraltro, che l'attuale ordinamento giuridico già preveda i possibili strumenti di intervento per reprimere e prevenire comportamenti elusivi.

Ulteriori perplessità – continua l'oratore – si pongono sia con riferimento al parere richiesto all'Avvocatura di Stato, sia per quanto concerne la norma relativa alla inopponibilità degli atti elusivi alla pubblica amministrazione, norma che andrebbe – a suo avviso – completata con il riferimento ai soli fini fiscali. Passando all'esame delle disposizioni relative all'istituzione dei centri di assistenza fiscale e contributiva, il senatore Favilla ricorda come il testo approvato dalla Camera tendeva a disciplinare e a porre freno all'espansione dei servizi privati di assistenza fiscale soprattutto nell'ambito di alcune categorie economiche; nel testo degli emendamenti governativi, invece, si

aderisce alla tesi di istituire centri di assistenza fiscale anche per i contribuenti a minor reddito. A tal proposito ritiene che se l'obiettivo del Governo è quello di liberarsi dell'onere di verifica delle numerose dichiarazioni di quest'ultima categoria di contribuenti, tale obiettivo non viene minimamente perseguito, aggravandosi peraltro il rischio di evasione fiscale, in quanto non si potrà invocare la responsabilità dei suddetti centri oltre quella relativa alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi secondo la documentazione fornita dal contribuente.

In conclusione, il senatore Favilla rileva l'inopportunità di sconvolgere l'attuale mercato della consulenza fiscale che si è sviluppato per l'estrema complessità e difficoltà di compilazione dei modelli della dichiarazione dei redditi, individuando come soluzione primaria, non già quella della istituzione dei centri di assistenza fiscale, ma quella della semplificazione delle stesse dichiarazioni, dedicando il massimo impegno degli uffici tributari al controllo delle categorie di contribuenti a maggiore reddito.

Interviene successivamente il senatore GAROFALO, il quale sottolinea preliminarmente come ci si trovi di fronte ad un testo, quale quello predisposto dal Governo, completamente diverso da quello approvato dalla Camera dei deputati. Entrando nel merito della disposizione relativa alla definizione degli atti di elusione fiscale, ritiene come non solo sia più giusta una norma di immediata applicazione, piuttosto che la previsione di una delega legislativa, ma che tale norma risulti estremamente necessaria in una legislazione, quale quella fiscale, suscettibile di lasciare ampi spazi a comportamenti illeciti. A tal proposito ritiene che sarebbe meglio parlare di finalità prevalente e non esclusiva del comportamento elusivo nell'ambito di un atto che potrebbe porsi in essere con altri scopi estranei alla materia fiscale.

Passando successivamente all'esame delle disposizioni relative alla istituzione dei centri di assistenza fiscale, l'oratore ritiene che questi non possano dare soluzione alle difficoltà incontrate dal fisco nei controlli delle dichiarazioni dei redditi; l'unico aspetto positivo che potrebbe trarsi dai suddetti centri, e soprattutto da quelli istituiti a favore dei lavoratori autonomi, è quello di ridurre od eliminare del tutto gli errori formali ed i conseguenti dispendi in termini di tempo e di risorse per operare i relativi controlli; ciò in quanto i suddetti centri sono resi responsabili solamente della rispondenza della documentazione fornita dal contribuente con gli elementi indicati nella dichiarazione dei redditi e non anche degli errori derivanti dalla mancata presentazione di documentazione da parte del contribuente.

Un'altra perplessità viene suscitata - continua l'oratore - dall'individuazione dei soggetti e delle categorie cui viene attribuita la possibilità di costituire detti centri di assistenza fiscale e in particolare (relativamente ai centri previsti per i lavoratori dipendenti) delle organizzazioni sindacali.

In conclusione, il senatore Garofalo dichiara che il problema che viene affrontato con il provvedimento all'esame è serio e complesso, e pertanto esso deve essere risolto in maniera sostanzialmente diversa da come lo ha impostato il Governo.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

«Schema di decreto delegato relativo all'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge-delega 10 ottobre 1989, n. 349»

(Parere al Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349) (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il senatore GAROFALO sottolinea che sarebbe opportuno aderire alla richiesta di audizione avanzata da alcune organizzazioni sindacali di categoria, valutando adeguatamente l'opportunità di licenziare per primo il provvedimento in titolo oppure il disegno di legge riguardante la riforma dell'Amministrazione finanziaria.

Il sottosegretario DE LUCA - che interviene successivamente - ricorda che oggi anche la Commissione finanze della Camera ha proceduto all'esame del provvedimento in titolo e suggerisce quindi l'opportunità di promuovere informalmente eventuali coordinamenti, anche in relazione alle conclusioni emerse dai lavori dell'apposita Sottocommissione costituita dalla 6^a Commissione del Senato per l'esame del disegno di legge n. 1453, riguardante la riforma dell'Amministrazione finanziaria.

Il Sottosegretario sottolinea infine come tutti i sindacati abbiano preso parte intensamente ed a più riprese alla redazione dello schema di decreto e come i problemi su di esso sollevati siano stati sufficientemente esaminati.

Il senatore BERTOLDI concorda sulla necessità di un incontro con le suddette organizzazioni sindacali relativamente ad una materia le cui implicazioni, se non sufficientemente chiarite, potrebbero portare a conseguenze difficilmente valutabili.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

«Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (1897-ter) (risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Interviene il senatore FAVILLA per illustrare l'emendamento 1.2.a da lui presentato. Con tale emendamento egli dichiara di voler formalizzare una serie di principi conseguenti alle considerazioni da lui svolte in sede di discussione generale. Il primo di questi principi è quello relativo alla necessità di mantenere il meccanismo dell'autorizzazione per i concorsi a premio, prevedendosi la comunicazione esclusivamente per le operazioni a premio e ciò in quanto i predetti

concorsi possono sottendere, nelle vesti di un'operazione commerciale, l'effettuazione di una vera e propria lotteria. Il secondo principio è quello relativo alla demarcazione delle competenze sulle manifestazioni a premio tra Ministero delle finanze ed intendenze di finanza. Tale competenza non deve rispondere più a criteri monetari, ma all'estensione geografico-territoriale della operazione stessa; l'emendamento prevede, infatti, che la comunicazione deve essere inviata all'intendenza di finanza della provincia in cui ha sede il promotore, se l'operazione ha svolgimento in una provincia o al Ministro delle finanze se l'operazione ha svolgimento in due o più province. Un altro importante principio, recepito dall'emendamento in oggetto, è quello per il quale il promotore deve dichiarare prima dell'effettuazione del concorso o dell'operazione a premio il valore dei premi sulla base dei quali vengono versati in via provvisoria i tributi dovuti. Il conguaglio definitivo sarà effettuato alla fine della manifestazione dall'intendenza di finanza e sui maggiori tributi liquidati a conguaglio è dovuta una soprattassa del 15 per cento.

Il senatore BEORCHIA - che interviene successivamente - propone che l'emendamento testè illustrato venga trasmesso alla 5^a Commissione per il parere ai fini di una combinata valutazione degli effetti economici e finanziari prodotti dal complesso degli emendamenti presentati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

218^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERLANDA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola per la replica il senatore LEONARDI.

Il relatore rileva come le considerazioni emerse nel corso del dibattito, lungi dal fugarli, hanno finito per alimentare i dubbi e le perplessità da lui paventati nella relazione introduttiva. Tali dubbi riguardavano, in via pregiudiziale, la procedura adottata dal Governo per operare modifiche sostanziali al disegno di legge n. 1746 e, quanto ai contenuti, il problema dell'elusione fiscale e dell'istituzione dei centri di assistenza fiscale, in particolare di quelli previsti per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Il relatore Leonardi, entrando nel merito delle norme atte a contrastare fenomeni elusivi, sottolinea come già si era provveduto ad introdurle con precedenti provvedimenti legislativi; con gli emendamenti oggi all'esame si vorrebbe, invece, emanare una normativa che consenta all'Amministrazione finanziaria di individuare discrezionalmente i comportamenti elusivi col rischio - a suo avviso - di produrre un aumento consistente dell'attività del contenzioso tributario. Occorre invece - continua il relatore - una legge che dia la certezza del diritto nell'ambito di un fenomeno che va comunque contrastato, ma nel rispetto della legislazione. Ove si voglia, invece, mantenere la prevista discrezionalità amministrativa, non appare affatto sufficiente la garanzia della previa acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato, occorrendo invece prevedere adeguati meccanismi di tutela preventiva per il contribuente.

Con riferimento alla prevista istituzione dei centri di assistenza fiscale e contributiva, il relatore sottolinea come tali centri possano nuocere tanto all'Amministrazione finanziaria quanto ai contribuenti; mentre la formulazione prevista nel disegno di legge n. 1746 era stata, infatti, concordata con i rappresentanti delle categorie interessate, raggiungendo un delicato equilibrio sui ruoli e sulle funzioni dei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori autonomi, nella proposta governativa tali centri, previsti anche per le categorie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, hanno finito per assumere profili ambigui ed incerti, sia nelle finalità che nelle modalità operative.

Il relatore Leonardi, concludendo il proprio intervento, ritiene che, prima di formulare un giudizio definitivo sul provvedimento in esame e valutare, quindi, la possibilità di proporre eventuali emendamenti, sia utile un confronto con le categorie interessate, quali i sindacati, i professionisti ed altri gruppi aventi titolo, soprattutto con riferimento alle responsabilità loro attribuite negli istituendi organismi. Propone, infine, anche per avviare tali consultazioni e per trarre validi elementi di valutazione, la costituzione di un'apposita Sottocommissione per l'approfondimento dell'esame delle diverse tematiche recate dal provvedimento.

Il presidente BERLANDA, dopo aver richiamato succintamente le numerose perplessità emerse nel corso del dibattito, ribadisce che, per dare corso al proseguimento dell'*iter* del disegno di legge n. 1746, occorrerà attendere la risposta della Presidenza del Senato sulla proponibilità degli emendamenti governativi. Propone, infine, la costituzione di una Sottocommissione incaricata di svolgere i compiti indicati dal relatore.

Conviene la Commissione.

Il presidente BERLANDA, riprendendo la parola, comunica che tale Sottocommissione verrà presieduta dal senatore Brina ed invita i Gruppi a far pervenire le rispettive designazioni.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta già convocata per domani mattina, giovedì 15 marzo, alle ore 9, avrà invece inizio alle ore 11,30.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

164^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MARIOTTI***Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Santonastaso.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

Deputati Botta ed altri; Lucchesi ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (1981), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore MARIOTTI riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo che è volto a perseguire lo sviluppo dell'intermodalità, obiettivo già qualificato come prioritario dal piano generale dei trasporti per la modernizzazione del sistema trasportistico italiano. Nel rilevare che l'integrazione dei vettori ferroviari e stradali, proposta dal provvedimento, è idonea altresì ad attutire l'impatto ambientale del traffico, il senatore Mariotti ricorda che il disegno di legge in esame proviene dall'unificazione di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare esaminate per lungo tempo dalla Camera dei deputati e ne auspica pertanto una rapida approvazione, in considerazione delle esigenze e attese del mondo dei trasporti e nella prospettiva dell'unificazione del mercato europeo. Soffermandosi sul contenuto del provvedimento, fa presente che il capo I reca norme in materia di interporti che prevedono, tra l'altro, la predisposizione di un piano quinquennale per gli interporti di primo e secondo livello; la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture da parte di enti pubblici e società per azioni, anche consorziati, mediante il sistema della concessione; l'autorizzazione per i titolari delle concessioni a contrarre mutui con gli istituti di credito speciale, a finanziarsi sul mercato mediante l'emissione di titoli, ad usufruire di contributi statali in percentuale della spesa per investimenti.

Nel capo II, egli prosegue, il provvedimento contiene norme in materia di intermodalità e, a tal fine, individua le imprese che svolgono

attività di trasporto combinato alle quali, nell'arco del quinquennio 1989-93, potranno essere concessi contributi straordinari per investimenti. Nel rilevare che il provvedimento contempla interventi mirati, da una parte privilegiando le imprese già operanti nel trasporto combinato e dall'altra stimolando l'associazionismo, il relatore dichiara di condividere tali scelte di fondo, che possono costituire un fattore di notevole rilievo nel quadro di una riforma globale dell'autotrasporto. Pur riconoscendo che la normativa proposta non potrà produrre effetti miracolistici e che richiederà, peraltro, degli aggiustamenti in quanto tecnicamente imperfetta in alcuni punti, il senatore Mariotti auspica infine un'approvazione definitiva in tempi brevi, anche tenendo conto di quanto sta accadendo a causa degli scioperi degli autotrasportatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Frèjus (SITAF) (2032), approvato dalla Camera dei deputati

Ianniello ed altri: Norme in materia di partecipazione dell'ANAS alla Società italiana per il traforo autostradale del Frèjus (SITAF) e sui profili professionali e l'inquadramento nella qualifica funzionale del personale dell'Azienda (1398)

(Discussione congiunta e rinvio)

Si procede alla discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Il senatore IANNIELLO riferisce alla Commissione rilevando che i due provvedimenti hanno identico contenuto e recepiscono sostanzialmente alcune proposte emendative che non si è ritenuto opportuno approvare in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sugli uffici periferici dell'ANAS. Propone di adottare come testo base il disegno di legge governativo, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore.

Il senatore IANNIELLO riferisce dunque sul disegno di legge n. 2032 il quale persegue essenzialmente due finalità: il mantenimento nella misura del 40 per cento della partecipazione dell'ANAS al capitale sociale della Società italiana per il traforo autostradale del Frèjus; la individuazione dei criteri per la definizione dei profili professionali del personale dell'ANAS, tenendo conto che il termine per i nuovi inquadramenti è scaduto dal dicembre 1987 e che attualmente l'inquadramento risulta effettuato per la maggior parte dei dipendenti pubblici. Il relatore, proponendo una rapida approvazione del provvedimento, prospetta tuttavia l'opportunità di riformulare le disposizioni relative alla copertura finanziaria, nonché quelle concernenti la composizione della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche professionali per quel che riguarda la rappresentanza

sindacale, che è stata ristretta alle organizzazioni più rappresentative su base aziendale, anziché in ambito nazionale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VISCA, richiamandosi al decreto ministeriale ricognitivo di un primo programma di interventi urgenti da realizzare in vista delle manifestazioni per «Colombo '92», trasmesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge n. 205 del 1989, preannuncia la presentazione di una proposta di risoluzione del Gruppo socialista volta ad inserire nell'elenco predisposto dal Governo nuove opere indispensabili per le finalità del programma. Al riguardo ricorda che il Governo ha completamente trascurato la provincia di Alessandria ed in particolare la statale n. 456 che collega a Genova la città di Acqui Terme che, ospitando la stazione termale più vicina, potrebbe offrire un valido supporto per l'accoglimento del notevole flusso turistico che interesserà l'Italia in occasione delle Colombiadi del 1992. Invita pertanto anche gli altri Gruppi politici a valutare la possibilità di individuare con proprie proposte di risoluzione soluzioni migliorative del programma governativo.

Al riguardo il senatore IANNIELLO annuncia il consenso del Gruppo democratico cristiano all'iniziativa del senatore VISCA, affermando che i consistenti residui passivi dell'ANAS potranno consentire senza difficoltà l'inclusione di nuove opere.

Il senatore LOTTI si riserva di formulare, a nome del Gruppo comunista, osservazioni sul programma di opere predisposto dal Governo.

Il senatore LIBERTINI, ricorda alla Presidenza che nella giornata di oggi scade la proroga di un mese richiesta ed accordata al Governo per la presentazione di un proprio disegno di legge di riforma dell'Ente ferrovie dello Stato. Chiede pertanto l'inclusione nell'ordine dei lavori della Commissione del disegno di legge n. 1629 dei senatori comunisti, il cui esame non può evidentemente essere ulteriormente differito.

Il presidente MARIOTTI, concordando in linea di massima con la richiesta del senatore Libertini, propone di affidare all'Ufficio di Presidenza della Commissione, convocato per la giornata di domani, la definizione del calendario dei lavori. La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore LIBERTINI chiede altresì che la Commissione convochi il ministro Bernini per un'audizione sulle vicende in corso nel mondo dell'autotrasporto. Chiede inoltre che per lo svolgimento di tale audizione sia adottata la forma di pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Prospetta infine l'opportunità di incontrare in sede informale le associazioni degli autotrasportatori.

Il presidente Mariotti si dichiara favorevole alle richieste del senatore Libertini proponendo che l'audizione del ministro Bernini sia

fissata per la giornata di domani, alle ore 16 e che l'Ufficio di Presidenza decida in merito ad eventuali audizioni delle associazioni di categoria.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E ANTICIPO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente MARIOTTI avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 15 marzo, alle ore 16, per lo svolgimento di comunicazioni del ministro Bernini sulle vicende dell'autotrasporto. Avverte altresì che la riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per domani, alle ore 16, è anticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato all'agricoltura e alle foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

Diana ed altri: «Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura» (914)

Cascia ed altri: «Riforma del credito agrario» (1614)

Diana e Emo Capodilista: «Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale» (2003)

«Revisione della legislazione sul credito agrario» (2048)
(Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente MORA riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo soffermandosi anzitutto sull'evoluzione del mercato finanziario internazionale ed in particolare di quello comunitario e rilevando come obiettivo intermedio sia il raggiungimento di un «livello minimo di armonizzazione» degli ordinamenti nazionali che rappresenti la base necessaria per l'applicazione del nuovo principio del «mutuo riconoscimento», per il quale ciascun Paese membro della Comunità consente che l'offerta sul proprio territorio di prodotti e servizi finanziari da parte di istituti appartenenti ad altri Paesi membri sia regolamentata dalle norme stabilite nel Paese di origine.

Il sistema creditizio nazionale, dinnanzi allo scenario, che si verrà a determinare alla fine del 1992, pone l'esigenza di poter contare, in generale, su strumenti normativi in grado di poter competere con la concorrenza delle aziende di credito straniera.

Secondo i dati della Banca d'Italia – prosegue il relatore Mora – nel corso del 1988, si è avuto un peggioramento del rapporto di indebitamento globale dell'agricoltura ed un indebolimento della

struttura finanziaria aziendale. L'indebitamento serve alle imprese per mantenere la loro posizione sul mercato: dinanzi alla contrazione dei redditi ed all'aumento dei costi il credito diventa sempre più uno strumento necessario per l'esercizio dell'impresa.

Dai dati del Governatore emerge, ancora una volta, la perdurante prevalenza del credito a breve sulle operazioni a lungo termine: si tratta di una notazione divenuta ormai consueta e che rafforza l'affermazione del ricorso al credito più per esigenze di gestione ordinaria delle aziende che per la realizzazione di investimenti produttivi.

Passando ad esaminare in dettaglio il disegno di legge del Governo, n. 2048, il relatore - sottolinea che la proposta governativa tiene conto dei vari adattamenti richiesti nel corso degli anni dalla gestione del credito agrario (liberalizzazione nelle autorizzazioni all'erogazione di credito agrario di esercizio; ampliamento delle attività operative degli istituti e loro possibilità di superare il limite territoriale; introduzione di meccanismi di provvista omogenei con quelli a disposizione di altri istituti e progressiva attenuazione delle cosiddette «specializzazione» e delle stesse differenze tra gli istituti di credito agrario e gli altri istituti speciali) - si sofferma in particolare sulla possibilità di finanziare accanto alle attività agricole principali, o considerate tali per natura, anche quelle connesse, quali l'agriturismo e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti (articolo 1). A quest'ultimo riguardo manifesta delle perplessità collegate al timore dell'insorgere di fenomeni di razionamento per le imprese agricole «tradizionali» a favore delle più remunerative (anche per il sistema bancario) attività connesse.

Illustra quindi le forme tecniche d'erogazione del credito agrario (articolo 2), le garanzie per le operazioni di gestione e d'investimento (articoli 3 e 4); i criteri su cui basare il riordinamento del sistema degli istituti ed enti erogatori (la «despecializzazione» è prevista nell'area del credito di gestione: si abilitano le aziende di credito ordinario ad operare in tale settore); le norme ordinamentali (articolo 6) e le forme di provvista (sono confermate quelle sinora consentite, ampliandone la gamma soprattutto a proposito della emissione di certificati di deposito anche a breve termine, sia pure nei limiti che vengono stabiliti dal CICR), nonché le caratteristiche delle obbligazioni (articolo 8).

Rilevato, a questo punto, che le considerazioni sinora svolte per il disegno di legge governativo valgono anche per il disegno di legge n. 1614 dei senatori Cascia ed altri (ambedue i disegni di legge seguono l'impostazione del noto progetto della Banca d'Italia), il presidente relatore osserva che il disegno di legge n. 1614 si discosta dall'iniziativa del Governo per l'individuazione dell'ambito operativo del credito agrario, non prevedendo la possibilità di allargare i beneficiari in via amministrativa anche a proposito delle forme tecniche, per la soppressione della cambiale agraria prevista dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge (articolo 5, comma 3).

Passando alla seconda parte del disegno di legge governativo, il relatore illustra le norme concernenti le funzioni di indirizzo e di coordinamento (articolo 9), richiamando al riguardo il Piano agricolo nazionale; le agevolazioni creditizie (articolo 10), per le quali è introdotta una novità che riguarda la possibilità di ottenere tassi di

riferimento anche variabili e quindi tassi di interesse variabili a carico degli operatori agricoli (novità che a suo avviso andrebbe valutata anche rispetto agli oneri derivanti per i beneficiari).

Rilevato poi, in particolare, la portata innovativa della previsione di ridurre al cinquanta per cento la misura dei tassi minimi agevolati per i territori meridionali (attualmente la diversificazione dei tassi per aree geografiche si ottiene con differenti percentuali dei tassi di riferimento che considerano insieme sia il Mezzogiorno che le zone montane, per cui sarebbe opportuno estendere esplicitamente a queste ultime il particolare tasso di favore), l'oratore si sofferma sugli articoli 12, 13 e 14 (che prevedono agevolazioni particolari per gli organismi associativi) nonché sugli articoli 15 e 16 (che disciplinano il fondo interbancario di garanzia).

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2003 dei senatori Diana ed altri, il presidente relatore osserva, fra l'altro, che l'eventuale allargamento operativo dovrebbe essere accompagnato dalla contestuale valutazione della capacità finanziaria del Fondo interbancario a far fronte ad interventi di garanzia che, presumibilmente, interesserebbero soggetti con più elevate esigenze economiche.

Inoltre, l'attuale formulazione richiederebbe una più precisa individuazione degli imprenditori agricoli a titolo principale: normalmente la disposizione di riferimento risulta essere l'articolo 12 della legge n. 153 del 1975, che determina nella misura dei due terzi del totale sia il requisito del reddito che quello del tempo rispetto all'attività agricola.

Avviandosi alla conclusione, il relatore Mora sottolinea, in ordine al disegno di legge n. 914 dei senatori Diana ed altri, come la proposta di costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura preveda la ripartizione di risorse previste per il FIO, (la cui utilizzazione finora è stata insignificante per l'agricoltura) che - come conferma la nuova legge finanziaria 1990 - non ha avuto più finanziamenti a partire dal 1989.

Aggiunge l'auspicio che si giunga a varare al più presto la revisione della normativa sul credito agrario, dotando il Paese di uno strumento legislativo più snello ed aperto ad una più ampia gamma di fruitori.

Intervengono quindi, per ringraziare il relatore e per dirsi favorevoli ad un rinvio della discussione generale, i senatori CASCIA, DIANA, PERRICONE, PEZZULLO e NEBBIA.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per la tenuta di San Rossore» (2044)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta di ieri.

Il presidente MORA dà lettura del parere favorevole condizionato trasmesso dalla 5^a Commissione (bilancio).

Il senatore MARGHERITI, espresso apprezzamento per l'iniziativa della Presidenza della Repubblica intesa ad assicurare una gestione diversa alla tenuta di San Rossore e per la relazione del senatore Carta, dettosi disponibile a considerare l'esigenza di ulteriori approfondimenti per il miglioramento della proposta di legge, sottolinea la necessità di migliorare gli interventi a tutela dell'ambiente e dell'attività sperimentale e didattica nella tenuta; richiama l'attenzione sull'articolo 14 della legge regionale della Toscana n. 61 del 1979 (prevede che per il coordinamento delle specifiche finalità pubbliche connesse con la destinazione e l'uso della tenuta presidenziale il piano territoriale e i regolamenti d'uso nonché i piani di gestione siano concordati col segretario generale della Presidenza della Repubblica). Ricorda quindi come sulla base della predetta legge regionale sia stato elaborato il piano territoriale del parco, divenuto strumento urbanistico e sottolinea che nel novembre del 1978 lo stesso Ministro dell'agricoltura ebbe a riconoscere la complessità del problema in questione anche per i rapporti con gli enti locali e le regioni e l'opportunità di attendere la definizione della normativa-quadro sui parchi, il cui testo attualmente in esame presso la Camera dei deputati prevede un meccanismo di coordinamento stato-regione, sulla base di quanto previsto nel citato articolo 14 della legge regionale.

L'oratore pone quindi l'esigenza che nel varo della nuova normativa si evitino doppioni dannosi per l'attività sperimentale e didattica, si assicuri la interdisciplinarietà dei vari interventi nel parco, si garantisca il recupero del patrimonio edilizio e si eviti un eccessivo incremento dell'attività agricola che deve essere principalmente finalizzata all'agricoltura biologica.

Posta quindi l'opportunità di valutare la proposta di compiere una visita nella tenuta e di valutare attentamente gli interventi indicati nell'allegato del disegno di legge, il senatore Margheriti osserva che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrebbe affidare la gestione della tenuta al parco, ove questi lo richieda, mediante una convenzione ed integrando il comitato scientifico per quanto riguarda la gestione della tenuta stessa. Nel caso di gestione tramite apposito ufficio ministeriale, egli osserva, questo dovrebbe avere come riferimento il Consorzio del parco e non il Corpo forestale. Se poi, egli aggiunge, la gestione dovesse essere quella prevista dal disegno di legge, essa dovrebbe essere a termine fino all'approvazione della legge-quadro.

Sottolineata quindi la necessità di evitare sovrapposizioni al già esistente comitato scientifico e posta l'esigenza di prevedere il rappresentante dell'Università di Siena (considera inspiegabile la previsione di un rappresentante dell'Università di Viterbo) l'oratore dichiara che sulla base delle linee esposte, i senatori del Gruppo comunista sono disponibili a giungere ad una conclusione e a mantenere la sede deliberante. Diversamente il disegno di legge rischia di vedere allungati i tempi. Conclude aggiungendo che comunque l'atteggiamento del suo Gruppo sarà definito in relazione alla disponibilità che verrà manifestata sugli emendamenti che saranno presentati dalla sua parte politica.

Il senatore VERCESI interviene per sottolineare l'opportunità di approfondire le dichiarazioni del senatore Margheriti per accertare in

quale misura le sue proposte possano essere condivise evitando, di allungare ulteriormente i tempi.

Il relatore CARTA si dice anch'egli favorevole ad approfondire, in tempi ragionevolmente brevi, i punti emersi, nel rispetto dell'indirizzo che emerge dal disegno di legge. Sottolinea quindi la necessità di riprendere la discussione non più tardi della prossima settimana, considerato che è già pervenuto il parere della 5^a Commissione.

Il sottosegretario CIMINO, nel rilevare come il senatore Margheriti condivida pienamente le esigenze di un miglioramento e di un più corretto uso della tenuta, osserva per quanto riguarda l'affidamento della gestione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si avvale del Corpo forestale dello Stato, che ci si trova di fronte ad un organismo che deve entrare sempre più in sintonia con la diversificata domanda che ad esso viene rivolta. Relativamente poi alla questione sollevata circa la normativa-quadro sui parchi nazionali, nel cui ambito è stata formulata un'ipotesi di definizione transitoria per quanto riguarda casi come quello della tenuta di San Rossore, il Governo presenta formalmente un emendamento aggiuntivo al comma 2 dell'articolo 1, in base al quale ci si avvale del Corpo forestale dello Stato fino alla riorganizzazione del Corpo medesimo ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il Governo inoltre, aggiunge il sottosegretario Cimino, presenta emendamenti intesi a sostituire il rappresentante dell'Università di Viterbo con quello dell'Università di Siena in seno al comitato di sovrintendenza (articolo 2, comma 2, lettera *b*); a ridurre da tre a uno i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale (articolo 2, comma, lettera *d*); ad aumentare da quattro a sei i rappresentanti della regione Toscana, di cui due del parco regionale (articolo 2, comma 2, lettera *e*).

Il sottosegretario Cimino conclude sottolineando come i suddetti emendamenti vadano nella direzione delle esigenze fin qui emerse.

Il presidente MORA dà atto al sottosegretario Cimino della presentazione dei suddetti emendamenti governativi che saranno trasmessi per il parere alla Commissione affari costituzionali.

Il senatore MARGHERITI presenta quindi emendamenti concernenti: l'articolo 1, comma 2 (si prevede la gestione della tenuta mediante apposita convenzione con il consorzio del parco regionale); l'articolo 2, comma 1 (si prevede l'affidamento della sovrintendenza al comitato scientifico del parco regionale integrato da quattro rappresentanti ministeriali e da tre studiosi nominati dal Ministero dell'agricoltura); la soppressione dell'articolo 3; la soppressione del riferimento al Corpo forestale dello Stato al comma 1 dell'articolo 6.

Il senatore VERCESI presenta dal canto suo un emendamento aggiuntivo concernente la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 2 (prevede un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative).

Il senatore CASCIA presenta quindi anch'egli un emendamento sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1 nel quale si prevede che alla gestione della tenuta il Ministero provvede mediante convenzione col consorzio del parco regionale, ove questo lo richieda; in mancanza di richiesta il Ministero si avvale del Corpo forestale dello Stato.

Il presidente MORA dà atto della presentazione dei suddetti emendamenti da parte dei senatori Margheriti, Vercesi e Cascia, che verranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali unitamente a quelli governativi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

162^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Intervengono il ministro del commercio con l'estero Ruggiero e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore ALIVERTI propone di procedere all'esame di quelle parti del testo che, anche in considerazione di emendamenti presentati, non suscitino particolari obiezioni. Conviene la Commissione.

Il senatore GIANOTTI prospetta l'opportunità che la Commissione voti un documento di indirizzo a conclusione dell'*iter* del disegno di legge in titolo. Il Gruppo comunista, infatti, muovendo dal condiviso presupposto del superamento di fatto delle previsioni contenute nel PEN, intende determinare il quadro di riferimento delle diverse iniziative legislative concernenti la politica energetica.

Il presidente CASSOLA, rilevato che tale proposta ripropone problemi di natura metodologica e procedurale già unanimemente definiti dalla Commissione, suggerisce di riconsiderare attentamente le modalità di esame del disegno di legge di attuazione del PEN. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE**Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (2147)**

(Discussione e rinvio)

Il relatore FONTANA Elio sottolinea che il disegno di legge in discussione rappresenta un momento qualificante per una moderna e incisiva politica commerciale e industriale. L'importanza degli investimenti all'estero quale strumento di penetrazione commerciale, anche attraverso la costituzione di società miste, si attua con forme di collaborazione economica e industriale destinate a recare risultati positivi per gli scambi e, in generale, per i rapporti internazionali. Con la creazione di unità produttive all'estero si può contribuire a neutralizzare l'eccessiva oscillazione dei tassi di cambio sui prezzi di vendita, accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale sui mercati internazionali, superare il vincolo finanziario gravante sui paesi attualmente in fase di rilancio economico, per i quali le società e le imprese miste sono oggi tra i pochi mezzi utilizzabili per partecipare attivamente agli scambi internazionali. Tale aspetto è particolarmente rilevante per l'Unione Sovietica e i paesi dell'Est europeo, segnatamente la Polonia e l'Ungheria. La tradizionale affermazione delle imprese italiane nei mercati esteri, attraverso la crescita delle esportazioni, tende sempre più ad aumentare gli investimenti all'estero: questi, comunque, rappresentano la chiave di accesso a nuove tecnologie, a sbocchi commerciali e a mercati finanziari più ampi.

La particolare struttura delle imprese piccole e medie ha sinora limitato fortemente la partecipazione di queste unità produttive al recente processo di espansione: l'intervento pubblico deve pertanto favorire il sostegno alle piccole e medie imprese nella allocazione delle risorse destinate a tali investimenti. Il disegno di legge in esame, predisponendo lo strumento di una società finanziaria pubblica, aperta al concorso di soggetti privati, è un fattore di promozione, di indirizzo, di assistenza e di collaborazione attiva per le imprese medie e piccole, che vengono impegnate direttamente con i propri mezzi patrimoniali e con l'offerta di servizi reali. In tal modo le operazioni promosse acquisiscono maggiore qualificazione, specie presso i paesi a prevalente economia di stato, e la presenza pubblica tende ad agevolare le attività produttive e commerciali, controllandone esiti e svolgimenti. La istituenda società finanziaria presenta i connotati di una vera e propria *merchant bank* pubblica, la cui fisionomia è già conosciuta e operante nei maggiori paesi industrializzati: essa offre agli investitori nazionali garanzie sulla serietà, idoneità e rilevanza dei progetti e assicura agli imprenditori locali una maggiore credibilità nei confronti del mondo bancario.

Passando quindi all'esame analitico degli articoli, il relatore si sofferma, in particolare, sui caratteri strutturali e funzionali della prevista società finanziaria, sui poteri di indirizzo e controllo connessi all'azione di tale società, sulle principali regole operative della medesima, sulle previste forme di agevolazione finanziaria. Esprime

infine riserve sulla rigidità del vincolo posto dal comma 4 dell'articolo 3 alla natura delle partecipazioni, sulla limitazione alla Polonia e all'Ungheria degli interventi prioritari nell'area dell'Est europeo e sul comma 3 dell'articolo 3, relativo all'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST.

Si apre la discussione.

Il senatore GIANOTTI, condivisa l'ispirazione fondamentale del disegno di legge in discussione, rileva che alcuni aspetti del testo si prestano a obiezioni e riserve: infatti la scelta strategica - coerente peraltro con quella della Comunità economica europea - consente di operare nei mercati dell'Europa orientale in una prospettiva di sviluppo integrato delle economie e delle rispettive istituzioni politiche. Talune specificazioni, tuttavia, (come il riferimento alla priorità degli interventi iniziali in Polonia e in Ungheria) andrebbero riconsiderate sulla base di valutazioni di natura macroeconomica e politica. Perplesità solleva altresì il limite di tre anni posto dal comma 1 dell'articolo 3, che andrebbe più opportunamente aumentato a cinque anni. Esaminati, infine, alcuni temi relativi alla concorrenza internazionale e alla partecipazione di piccole e medie imprese, il senatore Gianotti si riserva, a nome del Gruppo comunista, di esprimere ulteriori valutazioni sul testo in discussione, preannunciando fin d'ora appositi emendamenti.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CASSOLA comunica che la Commissione è convocata per domani, 15 marzo, alle ore 9,30 e alle ore 12,30; avverte, altresì, che la seduta di domani, già convocata per le ore 15,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 17,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

157^a Seduta*Presidenza del Presidente***PAGANI***Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Nucara.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE****Berlinguer ed altri: «Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione» (492)****Cutrerà ed altri: «Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione» (799)****Bausi ed altri: «Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (823)****Malagodi ed altri: «Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità» (831)****Mancino ed altri: «Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità» (1018)****«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (1947)****«Boato: «Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio» (2102)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° marzo scorso. Il relatore, presidente PAGANI, illustra un proprio emendamento aggiuntivo volto a disciplinare i vincoli espropriativi: vi si prevede un periodo di dieci anni, salva proroga di cinque anni in attuazione dei piani particolareggiati. Il comma 3 del testo proposto implica la gratuità del vincolo fino al quinto anno, a partire dal quale, previa messa in mora, l'amministrazione dovrà corrispondere un indennizzo pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di esproprio; decorso il termine di quindici anni – che su invito del senatore FABRIS il relatore precisa essere perentorio – il proprietario recupera il diritto di edificabilità secondo i criteri di cui all'articolo 2, salva comunque l'ipotesi di espropriazione.

Il senatore TRIPODI, esaminando tale ultimo riferimento allo svincolo in decorrenza del termine di quindici anni, auspica che esso non consenta un libero diritto di edificazione, in quanto un'eventuale lottizzazione dovrebbe comunque rientrare nelle procedure urbanistiche convenzionate.

A seguito di un rilievo del senatore SPECCHIA sulla genericità del riferimento ai piani particolareggiati, su invito del senatore CUTRERA il relatore accetta di includere anche gli strumenti urbanistici ad essi equipollenti.

Partendo dall'esame puntuale della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, il senatore BAUSI rileva che è possibile contemperare le esigenze della pianificazione urbanistica con l'improrogabilità del vincolo oltre un termine quinquennale, esigendo che, una volta scaduto il termine, la proroga sia compiuta con un riferimento specifico al singolo bene soggetto a vincolo: in tal modo la variante urbanistica sarebbe ricorribile, da parte dell'interessato, in sede amministrativa sul punto dell'incongruità, inesistenza o contraddittorietà della motivazione.

Il senatore MERAVIGLIA concorda sulla necessità di approntare un meccanismo che non precluda al comune la possibilità di pronunciarsi sul vincolo anche in decorrenza dei termini proposti.

Il senatore ANDREINI paventa il rischio di creare una rendita da mancato esproprio, derivante dall'inserimento nei piani urbanistici comunali, a favore dei proprietari ed in danno delle amministrazioni locali, i cui deficit sarebbero destinati ad aumentare. Concorde il senatore TRIPODI.

Interviene quindi il senatore TORNATI, secondo cui prioritario dovrebbe essere evitare la creazione di automatismi, tali da accrescere gli oneri dei comuni costringendoli a ridimensionare il piano finanziario sotteso alla programmazione urbanistica. Preferibile appare pertanto il mantenimento dei soli primi due commi proposti dal relatore, mentre il comma 4 dovrebbe essere riformulato in modo da far salva la possibilità di varianti al piano regolatore che definiscano l'utilizzazione delle aree svincolate. A sostegno di tale proposta intervengono i senatori PETRARA ed ANDREINI, mentre si esprimono contro i senatori SPECCHIA, CUTRERA e BAUSI.

L'esigenza di pragmatismo emersa dal dibattito è sottolineata dal senatore CUTRERA, che ritiene possibile superare il contrasto creatosi tra esigenze della pianificazione urbanistica e giurisprudenza costituzionale soltanto prevedendo la monetarizzazione del diritto: scaduti i termini, che sarebbe comunque opportuno invertire, dovrebbe automaticamente verificarsi un'espropriazione implicita dietro corrispettivo calcolato ai sensi del provvedimento in esame.

Il relatore, presidente PAGANI, replica agli intervenuti invocando l'impossibilità, pena la violazione del dettato costituzionale come

interpretato dalla Corte, di varianti meramente confermatrice volte a riaprire i termini per i vincoli espropriativi, di cui comunque si propone una congrua lunghezza. La proposta di monetizzazione del diritto, poi, potrebbe determinare un insostenibile esborso finanziario dei comuni, ma esso potrebbe effettivamente essere ridotto abolendo l'indennizzo previsto dal comma 3.

Si riserva pertanto di riformulare il proprio emendamento, invertendo nei primi due commi i termini di cinque e dieci anni; su invito dei senatori TORNATI ed ANDREINI mantiene invece il riferimento all'approvazione, e non già all'adozione, del piano regolatore generale. Ritira quindi il comma 3, avvertendo che il comma 4 darà diritto dopo quindici anni al pagamento dell'indennità di espropriazione: giudica invece superfluo il riferimento alle eventuali determinazioni comunali in ordine all'edificabilità delle aree.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta. Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

Presidenza del Presidente
BARBERA

Intervengono il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta Rollandin, il Presidente della Giunta regionale del Trentino Alto Adige Andreolli, il Presidente della Giunta regionale del Veneto Cremonese, l'Assessore alle finanze e al bilancio della Regione Abruzzo Panunzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

AUDIZIONE, EX ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA,
DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI SUI CONTENUTI DEI DISEGNI DI LEGGE:

«Ordinamento delle autonomie locali» (Atto Senato n. 2092)

«Norme sull'ordinamento dei poteri locali» (Atto Senato n. 2100)

«Legge generale di autonomia dei comuni e delle province» (Atto Senato n. 1557)

Il Presidente BARBERA, consentendovi la Commissione, dispone l'attivazione dell'impianto televisivo a circuito chiuso.

Il Presidente ringrazia i rappresentanti delle Regioni intervenuti, richiamando le linee fondamentali del progetto di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali approvato dalla Camera e passato ora all'esame del Senato, ricordando che si tratta di una riforma da lungo tempo attesa e sottolineando il rilievo che essa ha anche per le Regioni.

Il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, ROLLANDIN, parlando a nome della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, sottolinea che il testo del nuovo ordinamento delle autonomie locali, approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, costituisce, anche per le Regioni, un punto di approdo significativo, che delinea il sistema delle autonomie locali in termini complessivamente più rispettosi delle esigenze di autonomia ed efficienza delle amministrazioni locali, dando fra l'altro un più adeguato riconoscimento anche al ruolo proprio delle Regioni, come momento di snodo essenziale fra Stato ed enti territoriali comunali e provinciali.

Il disegno di legge tuttavia necessita di alcuni perfezionamenti, al fine soprattutto di rimuovere previsioni che continuano a condizionare indebitamente l'autonomia locale e regionale, spesso duplicando la presenza regionale con concorrenti e paralleli poteri di intervento

statale. Sotto questo profilo, passa ad enunciare alcune osservazioni specifiche che le Regioni ritengono di dover formulare al testo in esame.

Per quanto concerne i principi generali del nuovo ordinamento afferma che va considerata come qualificante e irrinunciabile acquisizione del testo approvato dalla Camera la disciplina dei rapporti fra Regioni ed enti locali contenuta nell'articolo 3, sia per la possibilità riconosciuta a ciascuna Regione di concorrere ad individuare, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, le funzioni di interesse comunale e provinciale spettanti rispettivamente ai Comuni e alle Province, sia per la previsione di un rapporto sistematico di cooperazione fra Regioni ed Enti locali, che trova nella programmazione regionale il suo naturale quadro di riferimento. Ritiene peraltro contraddittorio con il primo comma dell'articolo 3 l'inciso «nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione» di cui al secondo comma dello stesso articolo.

In ordine alle disposizioni dedicate all'autonomia statutaria e regolamentare dei Comuni e delle Province, osserva che, all'affermazione generale di tale autonomia non corrisponde, nel resto dell'articolato, la previsione di adeguate possibilità di autorganizzazione degli enti locali, dato che per essi si propone un modello organizzativo uniforme. Uniforme invece dovrebbe essere la disciplina specifica degli istituti di partecipazione, in quanto concernente diritti costituzionali dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

Circa l'ordinamento territoriale di Comuni e Province osserva che le previste forme di incentivazione delle fusioni dovrebbero essere di spettanza delle Regioni, alle quali pure andrebbe riconosciuta una più organica responsabilità in ordine alla revisione delle circoscrizioni provinciali. Quanto alle aree metropolitane, commentata favorevolmente la scelta di un assetto differenziato del governo locale per queste aree, critica invece il fatto che il progetto individui direttamente tali aree senza indicare i modi per determinarne eventualmente altre.

Sui servizi locali osserva che il disegno di legge si limita a dettare solo alcune sommarie enunciazioni di principio, senza anticipare la norma sulla programmazione regionale dei servizi locali e senza prevedere la possibilità per le Regioni di definire una metodologia comune di controllo di gestione dei servizi.

Dopo aver sottolineato che il capo dedicato alle forme associative di cooperazione meriterebbe vari perfezionamenti, anche di carattere tecnico, sottolinea che alle Regioni potrebbe essere data la facoltà, in via ordinaria, di prevedere forme di convenzione obbligatoria interloca- le e la costituzione di consorzi obbligatori, nonchè la possibilità di disporre la costituzione di unioni comunali (e non solo di limitarsi a compiti di promozione e incentivazione delle unioni); ingiustificata è inoltre la diversificazione circa la sorte delle unioni stesse dopo i primi dieci anni di funzionamento, al termine dei quali la Regione dovrebbe poter disporre la fusione senza che si dia luogo a scioglimento.

Il presidente Rollandin conclude con ulteriori osservazioni al testo del disegno di legge concernenti in particolare, le modifiche proposte all'organizzazione dei Comuni e delle Province, il tema dei controlli, che l'articolo 43 fissa entro limiti più ristretti di quelli in cui si è mosso

finora l'intervento legislativo regionale in materia, la questione degli uffici e del personale e i problemi finanziari.

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, CREMONESE, esprime forti perplessità sull'articolo 17 del disegno di legge, che stabilisce quali zone sono considerate aree metropolitane, prevedendo che la Regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i Comuni e le Province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della riforma. Si tratta di un termine che appare del tutto irrealistico, quanto meno se per area metropolitana non si intende una mera unione di Comuni, ma la formazione di un'area ampia di effettiva integrazione tra entità territoriali che hanno interessi comuni: tutto questo richiede tempo e una adeguata maturazione, anche culturale.

L'Assessore alle finanze e al bilancio della Regione Abruzzo, PANUNZI si sofferma in particolare sugli articoli 16 e 64 del disegno di legge, concernenti rispettivamente la revisione delle circoscrizioni provinciali e la delega conferita al Governo per la prima revisione di tali circoscrizioni. Osserva che le soluzioni recepite nel testo determinano una forte disparità di situazioni tra nord e sud del Paese, perchè non si tiene conto della particolare situazione di alcune zone, per esempio le zone montane e quelle di forte emigrazione, per le quali il limite dei duecentomila abitanti, relativo alla popolazione delle Province risultanti dalle modificazioni territoriali, appare troppo elevato. Non è inoltre realistico il termine dei sei mesi per l'espressione del parere, da parte della regione, circa l'istituzione di nuove province; di cui al comma 2 dello stesso articolo. Chiede infine che tra le nuove province indicate nel citato comma 2 sia inserita anche quella di Avezzano.

Il Presidente della Giunta regionale del trentino Alto Adige ANDREOLLI, ritiene che questo disegno di legge faccia fare nel complesso un grosso passo avanti al sistema delle autonomie locali, rimettendo in moto una situazione bloccata da tempo che vedeva le Regioni, pur nei limiti delle proprie competenze, in grossa difficoltà a svolgere compiti di raccordo e coordinamento di fronte a realtà locali in alcuni casi molto frammentate. Dichiara di giudicare particolarmente opportuna la previsione della delega di cui all'articolo 63 concernente le regioni a statuto speciale, salvo osservare che sarebbe stato necessario stabilire un termine alla delega stessa.

Il Presidente BARBERA, in merito alle osservazioni fatte dal Presidente Cremonese circa l'inserimento di Venezia fra le aree metropolitane di cui all'articolo 17 del disegno di legge, concorda sul rilievo per cui l'area metropolitana può essere intesa in modi diversi e chiede se la Regione sia comunque contraria all'inserimento di Venezia tra le aree metropolitane o se il problema riguardi solo l'inadeguatezza dei margini di tempo concessi per le complesse attività che la Regione dovrà svolgere per procedere alla delimitazione territoriale dell'area.

Chiede inoltre all'Assessore Panunzi di chiarire quale sia l'orientamento della Regione Abruzzo circa le indicate nuove Province di

Sulmona ed Avezzano. Infine, circa le osservazioni formulate dal Presidente Andreolli, fa presente che nel disegno di legge si cerca di dare maggior forza politica alle unioni di comuni, anche se, a suo avviso, il fatto che le si possa costituire solo in previsione di una futura fusione, costituisce un limite.

Dopo ulteriori interventi del senatore GALEOTTI - che concorda sulle esigenze di modifica dell'ordinamento delle autonomie locali, che tuttavia deve essere adeguatamente meditata, introducendo i necessari miglioramenti nel testo approvato dalla Camera, in vista dei quali aarebbe anche opportuno che la Commissione ascoltasse il Ministro per gli affari regionali -, del deputato RIGGIO - che concorda con le considerazioni ora espresse dal senatore Galeotti circa il rilievo di questa riforma e la necessità di perfezionare il testo in esame, anche acquisendo il punto di vista del Ministro Maccanico - e del senatore DUJANY - che ricorda che oltre al testo approvato dalla Camera ci sono altri progetti di legge sulla materia, che dovrebbero essere oggetto di approfondimento - replicano il Presidente della Giunta regionale del Veneto, CREMONESE e l'Assessore alle finanze e al bilancio della Regione Abruzzo, PANUNZI.

Il Presidente CREMONESE, rispondendo al quesito posto dal Presidente Barbera afferma che a suo giudizio l'individuazione dell'area metropolitana, nel caso di Venezia, dovrebbe riguardare non la cosiddetta «conurbazione» di Venezia, in sostanza già prevista dalla legge sul comprensorio veneto, ma quella più ampia forma di integrazione con altre entità territoriali, come per esempio Padova e Treviso, con cui già oggi vi sono interessi comuni in tutta una serie di aree (trasporti, fiere, attività commerciali ecc.); questa forma di integrazione richiede però tempi lunghi.

L'Assessore FANUNZI ricorda che a suo tempo la Regione ha dato parere favorevole per l'istituzione sia della provincia di Sulmona che di quella di Avezzano; c'è il fatto comunque che alla base della richiesta avanzata per Avezzano c'è una proposta di iniziativa popolare. In ogni caso il Parlamento dovrebbe quantomeno tener conto della volontà espressa dal Consiglio regionale di realizzare in Abruzzo una quinta provincia.

Il Presidente Barbera ringrazia quindi i appresentanti delle Regioni intervenuti per il contributo dato ai lavori della Commissione.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO, SUI DISEGNI DI LEGGE:

«Ordinamento delle autonomie locali» (Atto Senato n. 2092)

«Norme sull'ordinamento dei poteri locali» (Atto Senato n. 2100)

«Legge generale di autonomia dei comuni e delle province» (Atto Senato n. 1557)

(Rinvio dell'esame)

Il Presidente BARBERA, preso atto della richiesta formulata dal senatore Menotti Galeotti nel corso dell'incontro testè avuto con i

rappresentanti delle Regioni, di ascoltare il Ministro Maccanico sui disegni di legge in titolo, rinvia l'esame dei provvedimenti alla prossima settimana.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO, SUL DISEGNO DI LEGGE:

«Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine» (Atto Senato n. 2073)
(Rinvio dell'esame)

Il Presidente BARBERA, informata la Commissione che il senatore AGNELLI, relatore sul provvedimento, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO, SUL DISEGNO DI LEGGE:

«Istituzione dell'autorità per l'Adriatico» (Atto Senato n. 2152)
(Esame e conclusione)

Il Presidente BARBERA, relatore sul provvedimento, illustra il disegno di legge, che prevede l'istituzione, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, di una Autorità per l'Adriatico composta pariteticamente dai rappresentanti dei dicasteri interessati e dai rappresentanti delle Regioni che affacciano sul mare Adriatico.

L'Autorità esercita le funzioni prima attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico e, in particolare, adotta il piano di risanamento dell'Adriatico, provvede al coordinamento degli interventi di emergenza e degli interventi urgenti a tutela della balneabilità e provvede altresì al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione; compito dell'Autorità è anche quello di definire i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie. Al fine di consentire un collegamento, peraltro previsto in termini piuttosto deboli dal testo in esame, tra autorità di bacino e autorità di governo preposta agli interventi per la difesa del suolo, si prevede che su determinati temi l'Autorità possa richiedere il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Infine, l'articolo 3 prevede l'istituzione di una struttura di supporto, denominata segreteria tecnica, coordinata da un segretario generale, nominato dal Presidente del Consiglio. L'articolo 4 concerne le risorse finanziarie.

Il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole con alcune osservazioni concernenti il carattere pletorico della composizione dell'Autorità, l'opportunità di una più chiara formulazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 e del comma 3 dello stesso articolo 1, nonché i poteri conferiti al segretario generale posto a capo della segreteria tecnica di cui all'articolo 3, segretario a cui sono conferiti compiti che vanno ben al di là dei puri compiti di coordinamento di una struttura tecnica.

Il senatore GALEOTTI concorda con le considerazioni espresse dal Presidente, in particolare per quello che riguarda il carattere pletorico della composizione dell'Autorità, di cui fanno parte ministri non direttamente e specificamente interessati alle questioni inerenti la salvaguardia dell'Adriatico.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori DI LEMBO e BERTOLDI, che pure concordano con la proposta di parere favorevole e le osservazioni formulate dal Presidente, la Commissione approva il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si sottolinea l'opportunità di snellire la composizione dell'Autorità per l'Adriatico, che appare alquanto pletorica. In particolare non sembra necessaria la presenza all'interno dell'Autorità anche dei ministri degli affari esteri e per il coordinamento delle politiche comunitarie, in quanto le esigenze di raccordo con le, competenze proprie dei suddetti dicasteri possono essere soddisfatte tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, che, ai sensi del primo comma dell'articolo 1, presiede l'Autorità;

si suggerisce di meglio formulare la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, in modo da rendere chiaro che il piano di risanamento dell'Adriatico è adottato dall'Autorità, su proposta del Ministro dell'ambiente, formulata di concerto con il Ministro della marina mercantile;

al comma 3 dell'articolo 1 si dovrebbe prevedere un più efficace e stretto collegamento tra l'operato dell'Autorità e il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 della recente legge n. 183 del 1989;

con riferimento alla segreteria tecnica di cui all'articolo 3, si suggerisce alla Commissione di merito di sciogliere l'ambiguità tra il carattere meramente tecnico che dovrebbe avere questa struttura e i rilevanti compiti che l'ultimo comma attribuisce al segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio».

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

89ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

**Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
onorevole avvocato Riccardo Misasi**

Il ministro MISASI intende illustrare preliminarmente davanti alla Commissione bicamerale, cui compete per legge esprimere parere in ordine alla proposta di aggiornamento del programma triennale, criteri ed orientamenti che fungeranno da guida per la elaborazione della proposta del Governo. Sulla questione dell'utilizzo delle risorse comunitarie il professor Da Empoli, Capo del Dipartimento per il Mezzogiorno, darà successivamente alla Commissione le delucidazioni che sono state richieste.

La politica economica generale si trova di fronte a tre necessità apparentemente contraddittorie e tuttavia ugualmente urgenti ed ineludibili: portare avanti, con rigore, il risanamento della finanza pubblica; evitare possibili spinte inflazionistiche interne; realizzare gli investimenti necessari ad attrezzare l'Italia alla nuova competizione che si profila sull'orizzonte internazionale.

Quest'ultimo punto riguarda prioritariamente la questione del Mezzogiorno e quasi coincide con essa.

Si dice convinto che lo stesso Ministro del tesoro, nella sua sensibilità meridionalistica di antico collaboratore di Giordani e Menichella, insieme a Pasquale Saraceno, avverte la drammaticità e l'urgenza nuova del problema del Mezzogiorno. Accanto alle impellenti ragioni sociali, vi sono ragioni intrinseche alla stessa politica di risanamento riguardante l'intera economia nazionale. Il risanamento, infatti, esige l'eliminazione delle cause di dissesto finanziario. Esse si manifestano sì nella vastità del debito pubblico, ma le ragioni stanno altrove. Riguardano soprattutto i meccanismi della spesa nonché il disavanzo della nostra bilancia commerciale.

La politica del risanamento, continua il ministro MISASI, non coincide dunque, almeno necessariamente, con il rifiuto e il rinvio delle

spese di investimento necessarie. Essa è vera ed incisiva se si riescono a contenere le spese correnti.

In questo quadro si è riusciti a ritagliare una quota di risorse (pari a 14.000 miliardi) da destinare al Mezzogiorno per spese che non risultano ancora impegnate o anticipate sulla base di leggi o precedenti atti programmatici. Tra queste ultime vi sono 2.500 miliardi da destinare ai completamenti delle opere iniziate sotto la competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

Anche se può benissimo succedere che nello sforzo di composizione questi dati siano modificati, ritiene tuttavia che lo schema recante il Terzo piano annuale di attuazione non si discosterà da queste previsioni: 3.000 miliardi per le azioni organiche; 4.000 miliardi per i progetti strategici; 4.400-5.000 miliardi per gli incentivi alle attività produttive; 2.500 miliardi alle regioni per i fondi regionali di sviluppo.

La cifra prevista per gli incentivi riflette una fondamentale difficoltà. Pendono infatti domande per circa 8.000 miliardi. Anche operando una rigorosa selezione sui requisiti le risorse sono ancora insufficienti o tutto al più appena sufficienti. Bisogna infatti tener conto della estensione, deliberata dal CIPE, dei contratti di programma alle agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese. Il MISM ha avviato una fase di intensa ricerca per verificare quali risorse siano ulteriormente mobilitabili allo scopo di reperire una cifra adeguata a queste necessità. Al riguardo non è fuori luogo ricordare come gli aiuti alle attività produttive costituiscano un momento indeclinabile per impedire che l'economia del Mezzogiorno subisca gravi rallentamenti.

Dopo aver richiamato l'attenzione sul paradosso per cui, dopo tanti ritardi, la capacità di spesa degli organismi dell'intervento straordinario valica ora le risorse messe a disposizione dal Tesoro, si sofferma sui criteri ispiratori del Terzo piano annuale di attuazione.

Personalmente aveva manifestato, anche davanti alla Commissione bicamerale, serie perplessità in ordine alla opportunità di varare il Terzo piano, dovendosi le energie concentrare sul compito di riordinare l'intervento straordinario attorno a pochi, grandi obiettivi che impediscano una persistente dispersione delle risorse. Ricorda a questo proposito le tantissime richieste che sono avanzate sulle azioni organiche, anche se le relative iniziative solo indirettamente sono riconducibili a quelle competenze. È intervenuta però una richiesta pressante, generalizzata e diffusa, da parte delle regioni le quali hanno fatto presente, legittimamente, che sul Terzo piano annuale di attuazione erano già stati proposti numerosi progetti i quali bruscamente avrebbero corso il rischio di trovarsi privi della necessaria copertura finanziaria. D'altra parte le regioni hanno manifestato disponibilità e consenso in ordine alle linee future per il riordinamento dell'intervento straordinario. Si è pertanto addivenuti all'accordo politico di considerare transitorio il Terzo piano di attuazione, riservando un minore spazio alle azioni organiche, tenendo anche conto del fatto che è già stato operato lo stralcio per l'azione organica 6.3 concernente le aree interne.

Dopo aver detto che è necessario usare tutta la elasticità possibile nei rapporti con le regioni, ma che non si debba per questo abdicare ad un momento centrale di valutazione ed unificazione dei progetti, il

ministro Misasi si sofferma su un ulteriore aspetto dell'accordo intervenuto con le regioni meridionali.

Il Terzo piano recherà la approvazione per tutti i progetti tecnicamente ed economicamente validi. Per i progetti bisognosi di rettifiche od integrazioni sarà lasciato un margine di due o tre mesi alle regioni per provvedere alle necessarie modifiche. Scaduto il termine ultimo si darà precedenza ai progetti tecnicamente ed economicamente validi anche se le regioni li pospongono nella graduatoria delle loro richieste. In questa maniera il MISM intende stabilire un rapporto intenso che tuttavia non lo porti a soggiacere a tutte le richieste delle regioni.

Il ministro MISASI si sofferma quindi sui progetti strategici. Ricorda come le priorità riguardano l'acqua, il turismo, i beni culturali, il settore agro-industriale, le aree urbane, l'ambiente, le iniziative ricomprese nell'azione organica n.2 concernente la ricerca. Lo strumento attraverso il quale il MISM intende mandare avanti questi obiettivi è costituito dagli accordi e dalle intese di programma.

Ricorda l'accordo già intervenuto con il Ministro per le università e la ricerca, sulla base di progetti già esistenti comportanti una spesa per 1.200 miliardi. Di questi 1.200 miliardi 200 risultano già impegnati a carico del bilancio, 250 miliardi a carico del MISM e 100-150 miliardi a carico del Ministero per la ricerca. Crede che si tratti di un esempio concreto di stanziamento aggiuntivo per il Mezzogiorno e non sostitutivo delle spese che comunque sarebbero a carico dell'intervento ordinario.

Ricorda anche l'intesa di programma raggiunta per l'ambiente, seguendo una impostazione che mira a coinvolgere anche i livelli regionali. La impostazione prevede una intesa generale a carattere preliminare al cui interno trovano spazio accordi via via raggiunti attorno a singoli progetti; ed è proprio in questa ulteriore fase che interviene la competenza delle regioni.

Si sofferma quindi sul gravissimo problema costituito dalla emergenza acqua. Si tratta di un andamento che dura da alcuni anni, che non può essere rimediato da piogge, per quanto abbondanti possano cadere nel prossimo futuro. Il problema è dunque come utilizzare risorse scarse, compresi i progetti da inserire nel Terzo piano annuale di attuazione, per ottenere con procedure rapide alcuni risultati.

I 2.000 miliardi previsti dalla legge finanziaria per l'emergenza idrica devono essere attratti nell'ambito di questa impostazione. Sotto questo profilo il disegno di legge Prandini, ministro dei lavori pubblici, tende a privilegiare piuttosto i problemi dell'inquinamento rispetto a quelli scaturienti dalla emergenza idrica, e pertanto solleva interrogativi di merito.

Vuole anche dire che esiste una interregionalità dei problemi che nel Mezzogiorno (solo per l'acqua) esige un accentramento attorno ad una struttura unica che svincoli le competenze da un intrigo di poteri e di iniziative non coordinate.

Il presidente BARCA chiede se non sia opportuno fare del problema dell'acqua la prima priorità dei progetti strategici.

Il ministro MISASI dice che è appunto questa la impostazione del Terzo piano annuale di attuazione. Lo aggiornamento del programma triennale comporta infatti la eliminazione delle azioni organiche (tranne la seconda), il conferimento del 30 per cento delle risorse alle regioni (con l'obbligo di finanziare una piccola quota delle azioni strategiche anche per stabilire a loro carico un vincolo che le sottragga alle ricorrenti spinte particolaristiche), misure per il coordinamento di intervento ordinario e straordinario, finanziamenti per le attività produttive.

Il coordinamento tra intervento ordinario e straordinario dovrà avere finalità strategiche diverse ovviamente dall'intervento straordinario e ricadere soprattutto nel campo delle infrastrutture. Vuole anticipare che comunque il potere di concerto sarà utilizzato dal MISM in modo da assicurare che almeno il 40 per cento della spesa dell'intervento ordinario sia destinata a finalità meridionalistiche. In questo quadro il Ministero intende esercitare sulla spesa ordinaria una funzione di incentivazione e di indirizzo.

In conclusione il ministro Misasi ritiene che dallo aggiornamento del programma triennale debba venire un ulteriore incentivo verso il traguardo del superamento dell'intervento straordinario. A suo avviso iniziative che si ispirano ad una cultura trasversale e bilanciata degli interventi possono contribuire ad accelerare questo processo.

Si apre una breve discussione.

Il deputato NICOTRA auspica che un'unica autorità possa coordinare la gestione dell'acqua nel Mezzogiorno.

Il senatore VIGNOLA ricorda come sulla base del primo e del secondo piano annuale di attuazione fosse previsto il recupero di 1.400 miliardi. Chiede se questi miliardi sono stati recuperati e se facciano parte dei 14.000 miliardi assegnati al Terzo piano annuale di attuazione.

Ritiene utile conoscere quale sia la percentuale dei progetti che ha ottenuto una valutazione economica e tecnica positiva da parte del nucleo di valutazione.

Conclude chiedendo quale sia il contributo delle regioni alle azioni strategiche e se non sia il caso di attribuire all'intervento ordinario la competenza per il completamento.

Il ministro MISASI risponde brevemente che i 1.400 miliardi citati dal senatore Vignola sono stati effettivamente recuperati nell'attuazione del primo e secondo piano e che di conseguenza vengono a far parte delle entrate finanziarie nuove.

Per quanto riguarda i completamenti dice di poter assicurare che essi non coprono estendimenti funzionali. Una unica eccezione è stata fatta per il problema dell'acqua.

Il senatore COVIELLO ricorda come le limitate risorse idriche siano contese tra agricoltura ed usi civili. Ritiene pertanto necessario indirizzare un messaggio perchè le risorse siano destinate alle colture

agricole poliennali con il blocco, non auspicabile ma necessario, delle risorse idriche destinate alla colture annuali.

Il deputato NAPOLI chiede se nel novero degli accordi di programma vi sia un accordo con il Ministero dei lavori pubblici per spese (di un ammontare pari alla metà delle risorse del Terzo piano annuale di attuazione) destinate ad opere di viabilità, situate in prevalenza nelle regioni centro-settentrionali.

Il deputato D'AIMMO sostiene che i progetti speciali per l'acqua hanno dato buoni risultati in passato e quindi sarebbe opportuno che la relativa esperienza venga utilizzata di fronte alla attuale emergenza idrica.

Il ministro MISASI dice di avere impartito alla Agenzia adeguate direttive perchè competenze e strutture siano messe a disposizione in vista dei nuovi gravissimi problemi che travagliano il Mezzogiorno a causa dell'approvvigionamento idrico.

Il presidente BARCA dice che concomitanti impegni nell'Aula della Camera e del Senato consigliano di convocare una nuova seduta per mercoledì 21 alle ore 15. La seduta sarà dedicata ad una esposizione del Capo del Dipartimento, professor Da Empoli, relativa al piano di utilizzo degli aiuti comunitari.

La seduta termina alle ore 16,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

149ª Seduta

Presidenza del senatore

CORTESE

indi del Presidente

ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Rubbi e per la difesa Mastella.

La seduta inizia alle ore 9,15.

Interviene preliminarmente il senatore SPOSETTI, che osserva che sarebbe opportuno definire una sede nella quale redigere l'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri.

Il presidente CORTESE dichiara che si farà carico di investire della questione il Presidente della Commissione.

Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'Esercito (2046)

(Parere alla 4ª Commissione)

Riferisce favorevolmente il senatore AZZARÀ.

Analogamente favorevole si dichiara il sottosegretario RUBBI.

Il senatore SPOSETTI chiede di conoscere su chi ricada l'onere dell'indennità prevista dall'articolo 3.

Il sottosegretario MASTELLA precisa che tale indennità è erogata dalla Cassa ufficiali e trae fonte di finanziamento dalle contribuzioni versate.

La Sottocommissione concorda quindi di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Bozzello Verole ed altri: Riordino della disciplina degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare (73)

Saporito ed altri: Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare (320) (73-320-A)
(Parere all'Assemblea)

Riferisce il senatore AZZARÀ, osservando come si tratta di due provvedimenti, approvati in testo unificato dalla Commissione di merito, senza il parere della Commissione bilancio. Occorre pertanto rendere il parere all'Assemblea. Il provvedimento riguarda la rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare. Mentre non sembrano porsi problemi di copertura, poichè l'onere è riferito ad apposita voce di fondo speciale, sarebbe opportuno acquisire una valutazione del Tesoro in merito alla loro quantificazione.

Il sottosegretario RUBBI osserva che non vi sono rilievi relativamente alla quantificazione del provvedimento, ma che il Tesoro chiede che la sua decorrenza sia portata al 1° gennaio 1991.

Il presidente CORTESE osserva che la copertura non manca. Quanto alla questione dello slittamento della decorrenza dei provvedimenti, essa ha rilievo di carattere generale e, comunque, il Governo non ha adottato, in materia, criteri univoci.

Il senatore AZZARÀ ritiene che la Sottocommissione sia chiamata ad esprimersi sulla copertura, che, nel caso di specie, esiste.

Il presidente CORTESE osserva, inoltre, che, essendo il provvedimento in prima lettura, probabilmente ne deriverà automaticamente uno slittamento per la sua entrata in vigore.

Il senatore SPOSETTI, premesso che la cifra in questione è modesta, ritiene che il Governo dovrebbe mantenere un criterio coerente relativamente alla questione della proposta di far slittare le spese al prossimo esercizio.

La Sottocommissione concorda quindi di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, con le osservazioni del Rappresentante del tesoro.

Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (989-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti)

Riferisce il senatore DELL'OSSO, ricordando che nel disegno di legge, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, sono stati soppressi gli articoli 6 e 7 del testo del Senato, sui quali più forti erano le perplessità relativamente alla portata finanziaria, come si può desumere anche dalla verifica delle quantificazioni del Servizio bilancio della Camera e dai pareri resi dalle Commissioni bilancio del Senato e della Camera su testi ed emendamenti. La parte attualmente residua del testo aveva avuto il nulla-osta dalla Commissione bilancio del Senato. Conseguentemente sembra che non vi siano rilievi fondamentali da muovere al provvedimento.

Sono stati trasmessi dalla Commissione di merito tre emendamenti. Il primo, istitutivo dell'articolo 4-bis, a firma Zanella, estende i benefici relativi ad inquadramenti e passaggi di grado, di cui alla legge n. 319 del 1972, a parte del personale del Ministero delle finanze: esso ammette l'ingresso alla carriera direttiva al personale di concetto, provocando oneri, senza prevedere la relativa copertura. Un emendamento aggiuntivo al comma 1 dell'articolo 2, a firma del relatore, ed un emendamento, a firma Pontone, fissano criteri per l'ammissione ai corsi dirigenziali. Non sembra sussistano problemi su di essi.

Il sottosegretario RUBBI si dichiara contrario all'emendamento a firma Zanella, che introduce maggiori oneri non quantificati e privi di copertura, mentre, sull'emendamento a firma del relatore, osserva che esso interferisce con i principi in materia di accesso alla dirigenza.

La Sottocommissione concorda infine di esprimere un parere favorevole sul testo e contrario sull'emendamento a firma Zanella.

Disposizioni per la tenuta di San Rossore (2044)

(Parere alla 9ª Commissione)

Riferisce il senatore CORTESE, osservando che si tratta di un disegno di legge inteso ad escludere la tenuta di San Rossore dalla dotazione del Presidente della Repubblica e a destinare tale tenuta ad interventi agro-forestali, nell'ambito delle attività scientifiche sperimentali e didattiche di competenza statale. Dalla scheda tecnica si deduce che l'onere per i singoli interventi, con una somma finale pari a 2 miliardi annui, ha copertura a carico del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, relativo al fondo da ripartire per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

Per questa parte della copertura, riferita all'articolo 7, non essendo esplicitamente ridotta una autorizzazione legislativa, è da presumere che si versi nell'ambito della lettera c), anzichè nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge n. 362, il che significa che fino

all'assestamento non sarebbe possibile esperire questo tipo di copertura.

Se si versa nell'ipotesi della lettera *b*), allora occorre modificare esplicitamente la norma sottostante il capitolo 9008, ossia la legge n. 752 dell'8 novembre 1986, concernente norme per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

All'articolo 7 manca un comma che autorizzi il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario RUBBI si dichiara favorevole al provvedimento.

Il senatore SPOSETTI osserva che potrebbero porsi problemi relativamente agli oneri per il personale negli anni 1991 e successivi, essendo previsto il transito di esso all'amministrazione dell'agricoltura, con il mantenimento del trattamento economico in godimento.

Il presidente ANDREATTA osserva che non dovrebbero porsi problemi di copertura, stante il fatto che la somma relativa al pagamento degli stipendi del personale in questione viene diminuita dalla dotazione della Presidenza della Repubblica. Conseguentemente, tale diminuzione produrrà effetti anche nelle dotazioni degli anni futuri. Propone poi di esprimere un parere favorevole, condizionandolo alla definizione di una clausola di copertura riferita all'utilizzazione della voce di fondo speciale di conto capitale concernente gli interventi programmati in agricoltura.

La Sottocommissione concorda con la proposta del presidente Andreatta.

Disciplina del sistema radiotelevisivo (1138)

Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)

Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)

Pecchioli ed altri: Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028) (1138-140-1159-2028-A)
(Parere all'Assemblea)

Riferisce il presidente ANDREATTA, osservando che si tratta di esprimere parere sul testo approvato dalla Commissione di merito, sul quale la Commissione bilancio esprime, il 22 febbraio 1990, parere contrario all'articolo 21, in relazione all'esistenza di un duplice «tetto». Il testo proposto dalla Commissione, mentre all'articolo 7, comma 7, fissa un «tetto» in termini di concentrazione delle trasmissioni, stabilendolo nel 10 per cento per ora e nel 4 per cento dell'orario settimanale, prevede, all'articolo 27, comma 1, la possibilità che il Presidente del Consiglio stabilisca il limite massimo degli introiti pubblicitari: pertanto, per certi aspetti, il limite in questione potrebbe permanere.

Quanto alle altre norme contenute nel testo, si deve ricordare che il

comma 8 dell'articolo 6 ammette la deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato per il funzionamento dell'ufficio del Garante e che l'articolo 23, lettera c), definisce una misura massima della tassa di concessione per radiodiffusioni, limite non previsto dall'originario articolo 20. Analogamente per le autorizzazioni per le trasmissioni di programmi in contemporanea, la lettera f) del medesimo articolo 23 fissa un canone di un milione per i programmi radiofonici, contro gli originari 5 milioni, di cui sempre al precedente articolo 20.

Quanto infine alla clausola di copertura finanziaria, occorrerebbe aggiornare le decorrenze a partire dal 1990.

Il sottosegretario RUBBI richiede un breve rinvio, al fine di meglio approfondire la materia.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il provvedimento è all'esame dell'Assemblea.

Il senatore SPOSETTI si dichiara favorevole alla proposta di non prevedere due «tetti», mentre è contrario all'attuale testo dell'articolo 27, che affida funzioni in materia al Presidente del Consiglio, osservando che, in tal modo, si avvantaggia il privato e che sarebbe stato opportuno acquisire il gettito del canone al bilancio dello Stato.

La Sottocommissione concorda infine di esprimere un parere favorevole sul testo accolto dalla Commissione di merito, ribadendo quanto già osservato nel precedente parere reso alla Commissione stessa e manifestando contrarietà all'articolo 6, comma 8, laddove si prevede la possibilità di derogare alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato per il funzionamento dell'ufficio del Garante. Osserva infine che è opportuno far slittare la copertura, di cui all'articolo 39, al 1990.

Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico (2152), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione)

Riferisce il senatore CORTESE, osservando che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, tende ad istituire un'Autorità per l'Adriatico. Per quanto riguarda i profili di competenza, derivano oneri dagli interventi urgenti per la balneabilità, dal coordinamento dell'attività di ricerca, dalla redazione del piano di risanamento e dalle spese per la segreteria tecnica dell'Autorità. La relazione tecnica motiva la quantificazione, che pare plausibile.

Quanto alla copertura, essa è ottenuta in parte con utilizzazione della voce di fondo speciale in conto capitale relativa agli interventi per la tutela dell'Adriatico, in parte con l'utilizzazione di quella corrente concernente la riorganizzazione dell'amministrazione della Marina mercantile, per 4 miliardi inoltre con l'utilizzo dei residui relativi al capitolo 7708 del Ministero dell'ambiente, con la contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa sottostante, e per 350 milioni infine con la riduzione dello stanziamento del capitolo 2554 della Marina mercantile, con riduzione dell'autorizzazione di spesa sottostante.

Conseguentemente, risultando rispettato il precetto dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 362, non sembra vi siano problemi.

Il sottosegretario RUBBI si dichiara favorevole al provvedimento.

La Sottocommissione concorda conseguentemente di esprimere parere favorevole.

Volponi ed altri: Nuovi principi e norme in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (522)

Spitella ed altri: Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali all'estero (987)
(Parere alle Commissioni 3ª e 7ª riunite. Esame e rinvio).

Su proposta del senatore CORTESE, la Commissione concorda di richiedere la relazione tecnica al Governo.

Ordinamento delle autonomie locali (2092), approvato dalla Camera dei deputati

Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)

Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento di poteri locali (2100)
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ANDREATTA propone di richiedere al Governo la relazione tecnica, con particolare riferimento alla norma relativa alla istituzione di nuove province.

Il senatore SPOSETTI osserva che il Governo si sarebbe dovuto far carico preventivamente di redigere tale relazione. Fa presente altresì che certamente le nuove province non potranno essere istituite nel corso del 1990.

Il presidente ANDREATTA osserva che in ogni caso è opportuno valutarne i costi.

Il senatore SPOSETTI osserva che occorre assumere un atteggiamento costante per quanto concerne la richiesta delle relazioni tecniche.

La Sottocommissione concorda infine di richiedere al Governo la redazione della relazione tecnica, nei termini proposti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 10,35

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine (2073): *parere favorevole*;

BOBBIO ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557): *rinvio dell'emissione del parere*;

Ordinamento delle autonomie locali (2092), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*;

DUJANY e RIZ: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100): *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 7^a Commissione:

MOLTISANTI ed altri: Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074): *parere favorevole*;

alla 8^a Commissione:

Deputati BOTTA ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (1981), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 10^a Commissione:

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (2147): *parere favorevole*;

alla 13^a Commissione:

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (830, 1205, 1252, 1316-B), approvato dal Senato nel testo risultante dall'unificazione dei

disegni di legge di iniziativa dei senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri, quindi modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con le proposte di legge nn. 2163 e 3058, di iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Capria ed altri: *parere favorevole*;

BOATO: Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio (2102): *parere favorevole*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico (2152): *parere favorevole.*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Vercesi, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Ordinamento delle autonomie locali (2092) (approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*).

DUJANY e RIZ: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100): *parere favorevole*.

IGIENE E SANITÀ (12ª)**Sottocommissione per i pareri****MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

BOBBIO ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557): *parere favorevole*;

Ordinamento delle autonomie locali (2092), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato ad introduzione di emendamento*;

DUJANY e RIZ: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100): *parere favorevole*.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione per le Tribune

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

Presidenza del Presidente
BORDON

La seduta inizia alle ore 11,30.

**ESAME DEL CICLO DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE PER LE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 6 MAGGIO 1990.**

In apertura di seduta il Presidente BORDON illustra la proposta tecnica elaborata dagli uffici. Sottolinea quindi l'esigenza che la Commissione definisca il calendario delle trasmissioni al più tardi agli inizi della prossima settimana al fine di consentire alla Concessionaria di organizzare, in tempo utile, le trasmissioni relative.

La Sottocommissione, dopo interventi dei deputati Scalia e Calderisi, delibera di sottoporre alla Commissione il seguente calendario delle trasmissioni:

1. - Rete nazionale televisiva

- a) Intervista tecnica al Ministro dell'Interno della durata di 10' (ore 20.30 - Raiuno);
- b) conferenza stampa dei Segretari di partito della durata di 60'. Partecipano 4 giornalisti di quotidiani di opinione, un giornalista di un organo di stampa di partito, un giornalista di una testata periodica (ore 22.00 - Raiuno);
- c) intervista di un rappresentante di ogni soggetto avente diritto della durata di 10' (ore 13.45 - Raidue);
- d) «due domande a» - intervista della durata di 5' (ore 14.00 - Raiuno);
- e) conferenza stampa del Presidente del Consiglio della durata di 60', con la partecipazione di 6 giornalisti (ore 22.00 - Raiuno);
- f) appello agli elettori della durata di 3', ore 22.00 circa - Raiuno e Raidue (reti unificate).

2. - Rete nazionale radiofonica

Due interviste ad un rappresentante di ogni soggetto avente diritto della durata di 10' (ore 8.00 Radiodue e ore 8.30 Radiouno).

3. - *Rete regionale televisiva*

a) Intervista Presidente Giunta regionale della durata di 10' (ore 19.45 - Raitre);

b) intervista di un rappresentante di ogni soggetto avente diritto della durata di 15'. (ore 19.45 - Raitre);

c) appello agli elettori della durata di 3' (ore 19.45 - Raitre).

4. - *Rete regionale radiofonica*

Due comunicazioni per ogni partito avente diritto della durata di 5' da collocare dopo i Gazzettini regionali.

Nelle Regioni a statuto speciale, dove sono indette soltanto le elezioni provinciali e/o comunali, saranno diffuse le stesse trasmissioni previste per le Regioni a statuto ordinario eccettuata l'intervista del Presidente della Giunta regionale.

5. - *Aventi diritto a partecipare a tutte le trasmissioni radiotelevisive a diffusione nazionale*

a) I partiti con almeno un gruppo parlamentare;

b) le formazioni politiche che presentano liste alle elezioni regionali e che abbiano ottenuto con proprie liste almeno un rappresentante al Parlamento nazionale o Europeo;

c) le formazioni politiche che presentano liste con contrassegno identico in almeno quarantacinque delle settantacinque circoscrizioni delle Regioni a statuto ordinario.

6. - *Aventi diritto a partecipare alle trasmissioni in rete regionale*

a) Nelle Regioni a statuto ordinario, i partiti e le liste che concorrano alle elezioni regionali con identico contrassegno in tutte le circoscrizioni della Regione stessa;

b) nelle Regioni a statuto speciale, i partiti e le liste che concorrano alle elezioni provinciali e/o comunali con identico contrassegno presentato in almeno i due terzi delle province o dei comuni in cui si vota con il sistema proporzionale. Nel Trentino Alto Adige il *quorum* va riferito a ciascuna delle due province autonome. Nella Valle d'Aosta il *quorum* va riferito a tutti i comuni in cui si vota, anche se con il sistema maggioritario.

La seduta termina alle ore 12,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9 e 15,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Norme per la concentrazione in una sola giornata delle operazioni di voto e per l'adozione del sorteggio nella disposizione dei contrassegni politici sulle schede elettorali (19).
- AZZARETTI ed altri. - Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicizia, negli istituti per inabili al lavoro e simili (1650).

II. Esame dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica e interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa legge (1776).
- Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine (2073).

e della Petizione n. 101 attinente al suddetto disegno di legge.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ordinamento delle autonomie locali (2092) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOBBIO ed altri. - Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557).
- DUJANY e RIZ. - Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (989-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 15 marzo 1990, ore 11

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Mellini ed altri; Nicotra e Bianchini; Gargani; Andò ed altri; Fracchia ed altri; Fiandrotti; Staiti di Cuddia delle Chiuse; Battistuzzi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2078).

II. Discussione dei disegni di legge:

- SPADACCIA ed altri. - Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (58).
 - CASOLI ed altri. - Modifiche in tema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (688).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale (1927).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 15 marzo 1990, ore 11,30 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (1897-ter) *(risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897)*.
- RUFFINO ed altri. - Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794).
- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) *(Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)*.
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al

fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80).
- SANTALCO ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto delegato relativo all'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge-delega 10 ottobre 1989, n. 349.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255 (2136) *(risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge derivante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, di norme dal disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanella ed altri, nonché dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Piro; Berselli; Micheli; Auleta ed altri; Ferrari Marte ed altri; Bellocchio ed altri; Cappiello ed altri; Bruzzani ed altri; Bellocchio e Ferrara; Camber; Piredda; Buffoni ed altri; Patria ed altri; Solaroli e Serra; Nardone ed altri; Borgoglio e Patria; Filippini Giovanna; Sanguineti ed altri; Torchio ed altri; Corsi ed altri; Gei ed altri; Di Donato ed altri; Bulleri; Perrone; Bianchini ed altri; Mainardi Fava e Grilli; Fiori; Caria ed altri; Rosini ed altri; Rivera ed altri; Borgoglio ed altri; Bassanini ed altri; Cristoni ed altri; Mastrantuono ed*

altri; Fiori; Poli Bortone ed altri; Caveri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- SAPORITO. - Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (39).
- FERRAGUTI ed altri. - Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (482).
- ZANELLA ed altri. - Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio e di Venezia (805-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*
- FONTANA Elio ed altri. - Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale del Garda (876).
- CANNATA ed altri. - Modifiche agli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1059).
- PIZZO ed altri. - Istituzione della «Lotteria del Mare» (1615).
- FERRAGUTI ed altri. - Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1989, 1990 e 1991 la «Lotteria Maratona d'Italia - Carpi» (1693).
- PONTONE ed altri. - Autorizzazione ad effettuare annualmente la «Lotteria internazionale di Napoli», collegata alla festa di Piedigrotta (1840).
- VECCHI ed altri. - Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1845).
- DIONISI e IANNI. - Autorizzazione ad effettuare la «Lotteria di Rieti-Terminillo» (1899).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576).

II. Discussione del disegno di legge:

- VESENTINI ed altri. - Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e per la libera scelta delle materie facoltative (965).
- Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (2081).

III. Esame del disegno di legge:

- Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (2082).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 15 marzo 1990, ore 16

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dei trasporti sulle recenti vicende dell'auto-
trasporto merci.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9,30 e 12,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (2147).

II. Discussione dei disegni di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921).
- ALIVERTI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1545).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FONTANA ed altri. - Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (387).
- Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCIA ed altri. - Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477. (1837).
- CUMINETTI ed altri. - Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855).
- LIBERTINI ed altri. - Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027).

- BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9 e 15

ORE 9

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2152):

ORE 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (830-1205-1252-1316-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri e modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Capria ed altri*).
-